

animi, mancherà quella concordia che si ricerca per saldare le piaghe del regno, che è necessaria per introdurre nell'edificio dell'unità italiana quel cemento di conservazione che tuttora è desiderato. Voi verrete per la forza delle cose ad una Conferenza, voi sentirete la necessità inevitabile di un Congresso. Allora dinanzi all'Europa adunata la legge che ora approviamo, troverà la sua ultima e vera sanzione. Quando questa sanzione morale sarà data, quando la cattolicità avrà riconosciuto, per mezzo dei suoi rappresentanti legittimi, che indipendente è il Pontefice, libera la Chiesa, che le guarentigie hanno guarentigia, allora la Santa Sede cesserà, io ne ho fiducia, dall'avversare una conciliazione oggi forse immatura, e si condurrà a riconoscere la rettitudine degli intendimenti del Governo italiano.

Concludendo con questo augurio sentito e profondo le parole che vi aveva promesse poche fin da principio, ne restringo la sostanza esortando vivamente il Governo, che deve ritenere questa legge, come io la ritengo, quasi parte integrante del diritto fondamentale del regno, di adoperare con previdente sagacia affinché i principii su cui poggia, vengano formalmente accolti nel diritto pubblico internazionale.

Poserà per tal modo la guerra che si combatte ora in Italia tra il principio di libertà e il principio di autorità, guerra che tra i mali che affliggono la penisola, è per fermo il più luttuoso. Disgiungendo gli animi, potrebbe trascinarla all'ultima delle calamità politiche.

Alcune voci: La chiusura!

PRESIDENTE. Domani Comitato alle 11.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per pensione agli impiegati napoletani del dazio-consumo.* = *Convalidamento di sette elezioni.* = *Interrogazione del deputato Cortese circa la presentazione di uno schema sulla tariffa giudiziaria, e risposta del ministro di grazia e giustizia.* = *Interrogazione dei deputati Guerzoni e Billia Antonio circa il sequestro di giornali a Roma, e riserva del ministro per l'interno.* = *Presentazione di uno schema di legge fondamentale sulla leva marittima.* = *Seguito della discussione generale dello schema di legge per guarentigie alla Sede pontificia* — *Discorso del deputato Mancini in opposizione del medesimo, e svolgimento di un suo controprogetto* — *Incidente sull'ordine della discussione, in cui parlano i deputati Ghinosi, Lazzaro, Oliva ed il ministro per gli affari esteri* — *È approvata una proposta del deputato Plutino Agostino circa la precedenza dell'interpellanza intorno alla politica estera nella questione pontificia.* = *Ripresentazione dello schema di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

SICCARDI, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

13,452. La direzione centrale della società agraria della Lombardia fa istanza al Parlamento perchè sia applicato a tutte le provincie del regno senza distinzione od eccezioni di sorta un unico sistema di percezione delle imposte.

ATTI DIVERSI.

ALIPPI. Nella seduta del 26 maggio 1869 presentai alla Camera un'istanza relativa alla scuola veterinaria in Urbino, e chiesi che fosse dichiarata d'urgenza, additandone i motivi. L'urgenza fu dichiarata.

La petizione porta il numero 12,661. Non essendosi ancora riferito su di essa, anzi non essendosi neppure nominato il relatore, fo preghiera perchè s'interessi l'onorevole presidente della Commissione sulle petizioni a fare in modo che quanto prima sia riferito sulla medesima.

PRESIDENTE. Si terrà conto della sua raccomandazione.

GUARINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 13,451, colla quale gli orefici di Bologna e delle città di Romagna, ai quali nel luglio dell'anno decorso un regolamento governativo imponeva il marchio dei metalli preziosi, invocano un provvedimento legislativo che ponga pur quella degli orefici ed argentieri in condizione uguale a quella delle altre libere arti. La giustizia della cosa e la speciale considera-

zione che in alcune parti d'Italia, e segnatamente in Toscana, già esiste il sistema del marchio facoltativo, mi fanno sperare che la Camera acconsentirà all'urgenza che io domando.

(È dichiarata d'urgenza.)

(I deputati Trombetta, Piolti de' Bianchi, Garzia, Sanna Denti e Ruspoli Augusto prestano giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

AVETA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione, intervenuta tra il ministro delle finanze ed il municipio di Napoli, relativa alle pensioni di ritiro spettanti agli impiegati del dazio di consumo di Napoli, una volta governativi, e quindi a servizio del comune. (V. *Stampato n° 24-A*)

Nel tempo stesso, in nome della Giunta, prego la Camera di voler avere la compiacenza di discutere d'urgenza questa legge, perciocchè, per difetto della stessa, una classe numerosa d'impiegati non ha potuto ritirare la pensione, e le loro famiglie languiscono nella miseria, e, quello che è più, in una dolorosa incertezza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Se non ci sono opposizioni, s'intenderà decretata l'urgenza per la discussione di questo progetto di legge. (È decretata l'urgenza.)

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 28 gennaio 1871 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor commendatore Nicola D'Amore nel 12° collegio di Napoli, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Questa deliberazione è stata accolta a unanimità di voti. Eguale dichiarazione venne fatta per le seguenti elezioni:

Del cavaliere Enrico Cosenz nel collegio di Pieve;

Del commendatore Edoardo D'Amico nel collegio di Ancona;

Del cavaliere Ippolito Longari Ponzone nel collegio di Casalmaggiore;

Del signor Augusto Ruspoli nel 4° collegio di Roma;

Dell'avvocato Raffaele Marchetti nel 3° collegio di Roma;

Del cavaliere Vittorio Tasca nel collegio di Bergamo.

Si dà atto alla Giunta di queste dichiarazioni, ed è riconosciuta la validità delle elezioni testè accennate.

L'onorevole Podestà scrive chiedendo un congedo di dieci giorni per ragioni di servizio pubblico.

(È accordato.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CORTESE INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE CHE MODIFICA LA TARIFFA GIUDIZIARIA.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro di grazia e giustizia, gli comunico una domanda d'interrogazione che è stata presentata ieri dall'onorevole Cortese.

Egli chiede la facoltà di rivolgere all'onorevole guardasigilli un'interrogazione intorno al progetto di legge che modifica la tariffa giudiziaria.

Siccome mi immagino che sia una cosa breve, se all'onorevole ministro piacesse che l'interrogazione avesse luogo adesso, accorderei la parola all'onorevole Cortese.

RAELLI, ministro di grazia e giustizia. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Io da cinque anni porto il fardello di molte maledizioni per la tariffa che ebbi l'onore di sottoscrivere nel 1865. I miei vecchi amici e colleghi della Camera rammentano come, non appena in quell'occasione fu aperta la nuova Legislatura, io pregava il mio successore di voler tosto presentare il progetto della tariffa definitiva, poichè quella da me controfirmata non era che una tariffa provvisoria, necessaria, indispensabile, quando in Italia si pubblicava un nuovo Codice di procedura civile, al quale non si attagliavano le vecchie tariffe; ma da allora in poi sono passati cinque anni e la nuova tariffa non è venuta, ed io ho seguitato ad essere il capro espiatore della vecchia tariffa; quindi non si meraviglierà il signor ministro se, alle premure che ha potuto ricevere da altri, si aggiungono anche le mie, poichè assai mi duole di vedere che dai miei colleghi di toga precisamente mi si rimproveri di aver leso, non solamente i loro interessi, ma ancora la loro dignità, giacchè in questa benedetta tariffa vi sono delle remunerazioni che si contano a centesimi.

Ora, questo stato di cose intollerabile io spero che l'onorevole ministro voglia presto farlo cessare e voglia accogliere le mie premure, che mi sembrano abbastanza giustificate.

RAELLI, ministro di grazia e giustizia. Come conosce la Camera, la tariffa giudiziaria che fu messa provvisoriamente in vigore nel 1865, fu soggetto di un progetto di legge che con l'unificazione legislativa presentava l'onorevole commendatore De Filippo, allora guardasigilli, nell'aprile 1868. Su questo progetto di legge la Commissione nominata dalla Camera trovò delle gravi difficoltà e non fu proceduto oltre. Si presentò una relazione, ma soltanto si raccomandava la prima parte, cioè l'unificazione legislativa nel Veneto. L'onorevole guardasigilli Pironti nominava una Commissione per trovar modo di soddisfare ai ripetuti reclami che contro la tariffa medesima si facevano.

Questa Commissione presentò un'altra redazione, che fu rimessa nel dicembre 1869 o nel gennaio 1870, quando io era onorato del portafogli di grazia e giustizia. Ne feci soggetto di studi, ed all'apertura del Parlamento, quando si presentò il progetto per l'unificazione legislativa, presentai ben anco il progetto di legge per le tariffe giudiziarie, tanto per la penale, quanto per la civile.

La Commissione nominata dalla Camera, presentava diffatti la sua relazione, che, come tutti conoscono, fu distribuita quando era per chiudersi la Sessione. In quella relazione si fecero poche modificazioni sul progetto presentato dal Ministero, e però non v'è grave difficoltà a riprodursi quel progetto.

Per riguardo alla tariffa penale sorsero delle difficoltà e dei dubbi, particolarmente in quanto riguardava il trattamento per gli uscieri; perciò è stato necessario ricorrere a nuovi studi in proposito, perchè la Camera comprende che, trattandosi di un'opera in cui bisogna tener conto e dell'interesse delle finanze, e dell'interesse dei litiganti e di coloro che devono soggiacere al pagamento delle tasse, era pur necessario avere riguardo alle osservazioni che potevano farsi prima di addivenire ad una definitiva sistemazione.

Però il progetto che concerne la tariffa giudiziaria civile particolarmente è in pronto, e sono in grado di presentarlo; se non lo presentai si fu in vista dei lavori nei quali la Camera è occupata, lavori ben più gravi che non la tariffa giudiziaria civile.

Posso presentarlo anche domani per corrispondere a quelle sollecitazioni che riguardano la tariffa civile.

CORTESE. Io sono soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro; dirò solo che l'onorevole ministro nel presentare questo progetto procuri che desso non abbia ad aspettare di essere discusso nelle sacre mura di Roma.

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI GUERZONI E BILLIA ANTONIO E INCIDENTE.

PRESIDENTE. Deggio comunicare alla Camera due domande od interrogazioni che vennero ora presentate.

L'una è del deputato Guerzoni così concepita:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i signori ministri di grazia e giustizia e dell'interno intorno al sequestro di giornali che pubblicarono in Roma l'ultima lettera del padre Giacinto ai vescovi cattolici. »

L'altra è del deputato Billia Antonio:

« Il sottoscritto sarebbe lietissimo di interrogare il signor ministro guardasigilli sul sequestro di una lettera del padre Giacinto, pubblicata in un giornale di Roma, lettera nella quale si trattava di semplice discussione filosofica o religiosa. »

Prego gli onorevoli ministri di dichiarare se e quando intendano di rispondere.

LANZA, ministro per l'interno. Io pregherei gli ono-

revoli interpellanti di voler concedere ai ministri ventiquattro ore di tempo per rispondere, perchè ci giunge affatto nuova la notizia del sequestro di una lettera del padre Giacinto.

Intanto sarà nostra cura di telegrafare a Roma a fine di procacciarci immediatamente informazioni a questo proposito.

PRESIDENTE. Non dubito che gli onorevoli Guerzoni e Billia vorranno accondiscendere a differire la loro domanda sino a che il Ministero sia in grado di rispondere. Aderisce l'onorevole Guerzoni?

GUERZONI. Io per verità sono assai dispiacente che l'onorevole ministro dell'interno non sia informato di un fatto così grave quale fu il sequestro dell'ultima lettera del padre Giacinto ai vescovi cattolici, della quale tutti noi abbiamo potuto leggere il sunto nei telegrammi pubblicati dai giornali.

Però ventiquattro ore, se non altro per debito di cortesia, non si rifiutano mai, ed io le aspetterò ben volentieri.

Mi piace soltanto di dichiarare che, se ho creduto di dover fare questa interrogazione in questo momento, non è già stato per introdurre una materia estranea nella complicata questione che abbiamo dinanzi, ma è stato soltanto perchè ho veduto fra il sequestro della lettera del padre Giacinto e la presente legge una intima connessione, direi quasi ho veduto un atto che spiega questa legge, e che ne è l'anticipata applicazione. (Benissimo! a sinistra)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, ella non poteva ancora entrare nel merito. (Parità) Il ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Se io pregai gli onorevoli interroganti di accordarmi ventiquattr'ore di dilazione, possono ben comprendere che è anche per debito di cortesia che mi valse di questa frase, imperocchè è nel diritto del Ministero di dichiarare quando intende dar risposta ad un'interpellanza o ad un'interrogazione, e non può essere costretto a rispondere immediatamente ad una dimanda fatta all'improvviso, ed in specie allorchè non ha ancora i dati e le nozioni che a tal uopo sarebbero necessarie.

Come ho detto dianzi, questo fatto non è ancor giunto a cognizione del Ministero; e l'onorevole preopinante non ha indicato il giorno in cui ebbe luogo il sequestro nè il tenore della lettera di cui si tratta.

Non deve recar meraviglia se il Ministero non si trova informato di tutto ciò che succede a Roma da un giorno all'altro: tanto più che colà, essendovi la luogotenenza, una tal quale libertà di azione deve esserle accordata.

Del resto quell'intimo nesso che l'onorevole Guerzoni ha creduto di scorgere fra questa legge ed il sequestro della lettera di padre Giacinto, certamente non esiste, e può solo essere nella sua immaginazione (Parità a destra); imperocchè, quando dalle dichiara-

zioni fatte or ora vide che i ministri si dichiarano estranei a questo fatto, egli avrebbe dovuto portare innanzi qualche ordine loro per giustificare questa supposta connessione. Si persuada pure l'onorevole Guerzoni che, anche colla sua perspicacia, non arriverà mai a provare il rapporto che egli allega esistere tra la legge attuale ed il sequestro da lui accennato.

GUERZONI. Domando di parlare..

PRESIDENTE. Io non posso lasciar ora aprire una discussione su questo.

Onorevole Guerzoni, la parola non spetta a lei.

GUERZONI. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Billia, ella ha chiesto la parola; ma non ci vedo argomento su cui ella debba ora parlare. La sua interrogazione è rinviata a lunedì. Allora le manterrò il diritto che le compete.

BILLIA ANTONIO. Io credo, onorevole signor presidente, che ella avrebbe tutte le ragioni, qualora l'onorevole ministro dell'interno non si fosse rivolto ad ambedue gl'interpellanti per domandare se concedevangli entrambi le necessarie 24 ore. A questa domanda ha risposto uno degl'interpellanti, ora resta l'altro; io quindi avrei per lo meno diritto alla parola per dire se le 24 ore posso accordarle, ovvero no.

PRESIDENTE. Permetta; è la Camera che giudica se e quando debba aver luogo l'interrogazione.

BILLIA A. Per quanto riguarda la eccezione fatta dall'onorevole ministro, ossia circa al diritto che egli ha di rispondere, quando meglio lo creda, agli interroganti, nulla ho da osservare; però mi sia permesso maravigliarmi come io, semplice privato, possa avere cognizione di fatti pubblici che emanano ed interessano il Governo, prima ancora che il Governo stesso ne sia informato. Con questa maraviglia ho finito di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. Bisogna sapere se questa notizia, data probabilmente solo da qualche giornale, abbia fondamento.

BILLIA A. Ella lo vedrà fra 24 ore.

MINISTRO PER L'INTERNO. Si vedrà se la cosa è esatta.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, ella ha chiesto di parlare: su di che?

GUERZONI. L'onorevole ministro dell'interno mi ha incolpato di avere portato nella Camera una questione senza indicare i termini precisi, senza indicare i fatti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non ho incolpato niente affatto.

GUERZONI. Se io fossi stato autorizzato a spiegare la mia interrogazione, avrei accennato e le circostanze del fatto, ed il giorno, ed il giornale del quale si è operato il sequestro. E, se mi fosse stata data questa autorizzazione, si sarebbe evitata certamente questa disputa. Però io credo che, se il signor presidente ed il signor ministro degli interni mi avessero accordata la licenza di spiegare oggi il fatto, si sarebbe agevolmente potuto rinviare la discussione del fatto medesimo dopo quelle ventiquattro ore di cui il signor ministro ha

bisogno. Devo intanto dichiarare, affinché non si creda che io porti nella Camera fatti immaginari, non sufficientemente accertati, che il giornale nel quale la lettera del padre Giacinto, alla quale ho accennato, nota col nome di *Appello ai vescovi cattolici, del padre Giacinto*, fu stampata dalla *Libertà* di Roma, nel numero del 28 gennaio, ed è appunto quel numero che fu colpito dal sequestro, ed è il direttore stesso di quel giornale che me lo invia perchè io possa fare il debito richiamo.

MINISTRO PER L'INTERNO. Se siamo oggi al 28?

BILLIA A. Fu stampato nel giorno 27.

GUERZONI. Vede dunque che..

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Onorevole Guerzoni, io non posso lasciarla andare innanzi. Dal momento che è rinviata a lunedì la sua interrogazione, ella avrà campo di svolgerla allora.

GUERZONI. Ma io ho diritto di giustificarmi.

Risponderò, quanto all'immaginazione, che, dal momento che vi è in discussione un progetto di legge che si pretende ispirato ai principii di libertà..

PRESIDENTE. Io le dichiaro che non posso lasciarla continuare. Ella entra nel merito della discussione. Ella farà la sua interrogazione quando il signor ministro dichiarerà di essere pronto a rispondervi e piacerà alla Camera di determinare che essa abbia luogo.

Ora ella sa benissimo che non può parlare.

GUERZONI. Non vuole lasciarmi continuare... (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. Non è che non voglia, non lo posso.

GUERZONI. Allora non faccio che concludere. (*Rumori a destra*) Signor presidente, ella sa che io non abuso della parola, ma io ho diritto..

PRESIDENTE. (*Con vivacità*) Se ella ha dei diritti, io ho dei doveri, e bisogna che li compia.

GUERZONI. Nel momento in cui si abbandona, con una indifferenza quasi cieca, la sovranità al Papato, che si chiama soltanto onoraria..

PRESIDENTE. Ma, onorevole Guerzoni, le ripeto che non posso lasciarla continuare.

GUERZONI. Permetta. Nel momento in cui si fa una legge di libertà religiosa, s'impedisce alla stessa religione di manifestarsi, domando io se non vi è un'intima connessione... (*Mormorio prolungato a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, io la prego di non obbligarmi di ricorrere ai mezzi che mi dà il regolamento, quando non è rispettato.

GUERZONI. Io mi permetto di soggiungere... (*ilarità*)

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni: io la invito nuovamente a fare silenzio!

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

ACTON, ministro per la marineria. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge fondamentale sulla leva marittima. (*V. Stampato n° 58*)

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER GUARENTIGIE ALLA SEDE PONTIFICIA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice.

L'onorevole Mancini, a cui ha ceduto il turno l'onorevole Camerini, ha facoltà di parlare.

MANCINI. Rinunzierei volentieri alla facoltà che mi è data di favellarvi, e rispetterei la stanchezza che deve provare la Camera dopo aver udito tanti discorsi di valorosi oratori dei vari banchi della medesima sull'arduo ed importantissimo argomento che ci occupa. Ma, come uno dei membri della vostra Giunta, e dissidente dagli onorevoli colleghi che ne sono la maggioranza, e perciò dall'onorevole relatore che vi parlerà a loro nome, mi sento astretto da un indeclinabile dovere, quello di farmi innanzi a voi interprete dell'opinione manifestata nelle adunanze cui io intervenni dalla minoranza della Giunta medesima, acciò siate posti in grado di apprezzare le principali differenze tra il pensiero fondamentale dei due sistemi e di portarne imparziale giudizio.

Ma ciò farò, o signori, e mi giova farne esplicita promessa, senza la menoma pretensione a pompa di erudizione e di dottrina, che in questi momenti mi parrebbe altamente inopportuna. Io non mirerò che ad uno scopo di semplice utilità pratica; tenterò di rendere agli occhi vostri visibile, sotto un aspetto complessivo e generico, il concetto che domina gli articoli e gli emendamenti di un Controprogetto che ho avuto l'onore di presentare, acciò possiate fin d'ora scorgerne il nesso ideale e sistematico, ed affinché, quando sui singoli articoli del progetto della Commissione verrò svolgendo le mie controproposte, io possa farlo con brevi parole, e risparmiarvi la noia di una serie di lunghi discorsi.

Tale e non altro è il mio modesto proposito, ed accingendomi a compierlo, vi chiedo licenza di premettere una dichiarazione che già feci in Comitato, e che credo utile oggi rinnovare al cospetto del pubblico.

Nè io nè i miei amici riguardiamo questa discussione come di una legge di partito; non è questo il terreno che noi scegliamo per una lotta, se altri non la provochi: le passioni che per essa d'ordinario si eccitano, possono far trascendere i limiti, e tolgono ad un esame, da cui dipendano i destini di una nazione, la necessaria imparzialità e la calma della ragione.

Noi stessi ci facciamo una gloria di proclamare, entro i confini della giustizia, e mediante l'applicazione dei veri e grandi principii razionali, cioè sotto la forma

di un diritto di libertà individuale, protetto dalla legge comune dello Stato, l'indipendenza e la libertà della Chiesa, nei suoi membri che sono popolo e clero, e nel suo Capo; se si tratterà di edificare su questa base, ci troveremo concordi.

Non permetteremo che divenga la divisa esclusiva di un solo partito in questa Camera la ferma volontà di tutelare un'indipendenza ed una libertà, che è la più intima, la più sacra e preziosa di tutte le libertà che sono il tesoro morale dell'umana personalità.

Non lasceremo ai nostri avversari politici il diritto di presentarsi all'Europa cattolica come i soli custodi dell'indipendenza spirituale del Pontefice e della libertà religiosa. Sarà unicamente tra noi questione di limiti, di modi, di applicazione, di cautele e repressioni degli abusi. Che se per avventura in questo campo stesso sorgessero profondi dissidi, e si trovassero a fronte sistemi diversi, l'opinione pubblica del paese e dell'Europa giudicherà fra noi. E poichè al cospetto di così grave argomento, da ogni parte di questa Camera si è mostrato di sentire tutta l'importanza delle deliberazioni da emettersi, e si è protestato che debba lasciarsi a ciascuno di noi la libertà e la responsabilità del voto individuale, anzichè assoggettarlo a disciplina di parti politiche; io vorrei trarne il fausto presagio che in questa Assemblea si raccoglierà una maggioranza la quale darà ragione a coloro che vogliono bensì garantita la spirituale indipendenza del Papa, e libere le credenze, ma nel tempo stesso esigono, come condizione indeclinabile, che al pari della Chiesa cattolica, libere addivengano altresì in Italia tutte le confessioni, tutti i culti, e che lo Stato non abdichi la sua missione, e non si spogli dei mezzi essenziali alla sua difesa, delle condizioni che lo costituiscono tale quale deve essere, e, dirò meglio, dell'autorità indispensabile acciò esso compia i supremi doveri che sono la sua ragione d'esistere.

Con la scorta di così elevati criteri la discussione continuerà a procedere con quel rispetto reciproco, con quella dignità, con quella calma esemplare di cui finora si ebbe prova, e che strappò all'onorevole Massari un'apostrofe d'ammirazione indistintamente verso tutti i partiti della Camera. E non sarò io certamente che mi permetterò di far sorgere la più lieve nube sulla serenità di questa discussione, e di turbare l'accordo degli animi con qualsiasi reminiscenza irritante. Perciò io faccio completo sacrificio delle giustificazioni che dovrei forse a me stesso per l'incidente variamente giudicato di non essere io intervenuto alle ultime adunanze della nostra Commissione, riguardandolo come un incidente d'economia puramente interna dei suoi lavori.

Spero soltanto che i miei colleghi mi renderanno questa giustizia che, pur ricusando di associarmi ad una responsabilità che a me parve eccessiva, accompagnai la mia determinazione con quelle manifesta-

zioni di rispetto e di stima per essi che da parte mia erano un debito ed un sentimento sincero.

Di più, o signori, non ho voluto sottoporre alla vostra approvazione, come dapprima ne aveva il pensiero, un ordine del giorno per chiedere il rinvio del progetto di legge alla Commissione, sollevando una questione regolamentare, che avrebbe avuto la sua importanza. A mio avviso, l'istituzione e l'ordinamento del Comitato della Camera essendo molto diverso da quello degli antichi Uffici, diverse perciò ne sono le attribuzioni; ora, se anche un solo ufficio talvolta poteva dare mandato imperativo al suo commissario, comunque assicurar non potesse fuorchè la sterile difesa di una individuale opinione nel seno di una Commissione, in cui prevaler doveva necessariamente l'opinione della propria maggioranza; io non dubito che oggidì, quando nella riunione della Camera in Comitato siansi alcune speciali questioni dibattute, procedendo su di esse a formali voti e deliberazioni, e siansi finanche proposte ed approvate formole di articoli da aggiungersi, ed altri soppressi, la Giunta non abbia facoltà e potere di revocare le deliberazioni del Comitato e di trasgredirne il mandato: essa potrebbe non accettare l'incarico; ma, accettandolo, è obbligata a conformarsi alle deliberazioni della Camera già prese in Comitato, perchè le attribuzioni della Giunta non sono che l'emanazione e la delegazione dell'autorità stessa del Comitato, il quale o direttamente o per mezzo del suo presidente abbia proceduto alla elezione dei commissari. E nondimeno, o signori, a me è sembrato essere questa una occasione meno opportuna per sollevare una questione somigliante, e me ne sono per circospezione astenuto. Ho anzi spinto la mia circospezione sino al segno di non aggiungere la mia firma, per lo stesso motivo, ad un ordine del giorno sottoscritto da molti dei miei amici, con cui vi si propone di rinviare l'intero progetto alla Commissione per rifarlo, per quanto io debba associarmi alla sostanza di quella proposta. Ho dunque pagato fino allo scrupolo il mio tributo di delicatezza agli onorevoli colleghi della Giunta, dai quali dissensiva e dissento; e perciò tanto più mi sarà consentito il diritto di esporre con piena e libera franchezza le mie opinioni, ove siano dalle loro diverse.

Due parti distinte contiene il progetto di legge sottoposto al vostro esame; e ben fece, a mio avviso, la Commissione allorchè volle, secondo la proposta da me fattane in Comitato, anche materialmente separarle in due titoli distinti.

La prima riguarda le garanzie dell'*indipendenza spirituale del Pontefice e della Santa Sede*; la seconda l'introduzione di un nuovo sistema di relazioni tra lo Stato e la Chiesa in Italia, che si è convenuto di chiamare *la libertà della Chiesa*.

Ma una questione preliminare alla discussione dell'intera legge è stata trattata da molti degli oratori che prima di me hanno preso la parola.

Dobbiamo noi far questa legge? È necessario che essa sia adottata dalla Camera, dai rappresentanti del paese? Io sperava, o signori, di sentir difendere l'assunto della necessità di questa legge con dimostrazioni razionali, desunte dalla costituzione organica dello Stato libero e dal diritto individuale dei cittadini alla libertà. Avrei concepita una discussione di carattere veramente elevato in quest'ordine d'idee; ma la maggioranza della Giunta per mezzo del suo relatore ha dichiarato che, se per avventura su questo terreno la discussione si fosse impegnata, avrebbe dovuto uscirne una legge sostanzialmente diversa da quella che essa propone, dappoichè il disegno del Ministero non rispondeva menomamente a questo razionale concetto. Perciò dai difensori del progetto di legge e dal Governo finora non ho altrimenti udito giustificare la necessità della legge stessa, se non per due motivi: l'uno specialmente invocato ieri dall'onorevole ministro guardasigilli, cioè per essere stata la medesima promessa nell'articolo 2 dell'altra legge per l'accettazione del plebiscito, già sanzionata e promulgata nel 30 dello scorso dicembre; l'altro propugnato come precipuo, e forse unico, dalla maggioranza della Commissione, e ripetuto pure da parecchi degli oratori, cioè per un dovere a noi creato da espliciti e solenni impegni internazionali che si dicono assunti dal Ministero verso le altre potenze ed in faccia all'Europa cattolica.

Esaminiamo, o signori, il valore di questi motivi, e non sarà malagevole riconoscerne la poca solidità.

In verità, qualunque sia la riserva che in una legge si scriva di passare alla votazione di altre leggi successive, è principio inconcusso che il potere legislativo non può giammai vincolare sè stesso; per modo che, se per avventura si concepissero sopravvenute condizioni, le quali debbano far considerare pericoloso e dannoso per lo Stato ciò che in condizioni diverse poteva sembrare consigliato da ragioni di giustizia e di convenienza, dubbio non sarebbe che il potere legislativo mancherebbe a sè stesso se si volesse credere astretto e quasi obbligato a nuocere al paese, a fare il male, a consacrare un'ingiustizia, per mantenere una improvvida promessa.

Ma poi, o signori, quale è la promessa che si è fatta? Si è promessa semplicemente una legge, la quale assicuri e tuteli l'indipendenza e la piena libertà del ministero spirituale del Pontefice. Ora così circoscritto il concetto della nostra promessa, non avremmo più bisogno di considerarla impulso e causa determinata; dappoichè egli è precisamente entro questi limiti che si può dimostrare la necessità razionale di un provvedimento legislativo che valga a raggiungere quel fine senza oltrepassarlo; si può dimostrare essere, con promessa o senza, sacro dovere dello Stato rispettare e guarentire la libertà nelle cose di religione.

Cessata nel Pontefice la potestà temporale, ed elimi-

nato l'esercizio di qualunque specie di politica autorità, il ministero spirituale (chi può dubitarne?) deve essere esercitato con piena libertà e indipendenza, ed in tali condizioni che alle coscienze di tutti i credenti non fanatici, ma sinceri ed imparziali, appariscano pegno e garanzia sufficiente e seria che questa indipendenza e questa libertà non mancheranno.

Ma, anche dopo fatta questa promessa, e riconosciuta la nazionale necessità di guarentire l'indipendenza e libertà dell'esercizio del ministero spirituale, così nel capo come in tutti i ministri di una religione qualunque, libera tuttavia rimane la scelta delle modalità, la determinazione dei mezzi svariati che possano condurre allo scopo, dei limiti entro cui queste condizioni debbono essere stabilite e contenute. In ciò, è mestieri convenirne, noi abbiamo piena libertà di giudizio e di scelta, nè ci stringono vincoli di sorta.

Senonchè, signori, permettete che io dichiaro esplicitamente sotto qual punto di vista io pensi che noi dobbiamo rivolgere le nostre solerti e diligenti cure alla compilazione di questa legge ed a ridurla, se non buona e perfetta, la meno cattiva che sia possibile. Rammentate, o signori, che il Ministero promulgò in Roma un decreto reale in data del 9 ottobre 1870 per l'approvazione del plebiscito. La Giunta, che in Roma esercitava supremi poteri (voi pure lo rammentate), erasi con preveggente accorgimento opposta a che il plebiscito acquistasse per la sua formola un valore ed un carattere condizionale, quasi cioè subordinandone l'efficacia alle garanzie dell'indipendenza spirituale del Pontefice. Il Ministero fu costretto a piegare innanzi ad una così giusta ed energica esigenza. Tuttavia in questo decreto reale del 9 ottobre 1870, mentre fu scritta l'accettazione del plebiscito, si aggiunsero parecchie disposizioni le quali vogliono riguardarsi come il germe della promessa della legge attuale.

Ora il Ministero, mi si conceda il dirlo, fu infelicissimo e male ispirato nella scelta della formola e delle parole de' rimanenti articoli del decreto anzidetto. Era ancora sotto l'influenza di una smaniosa prodigalità di offerte e di concessioni, dalla quale ha dovuto poscia alquanto dilungarsi, costretto dall'opinione pubblica e dal patriottismo dei Romani, assai meglio consci degli interessi loro e dell'Italia intera in confronto di coloro ai quali ne era confidato il governo.

Ora in quel decreto io veggio che al Sommo Pontefice non solo son conservati il nome e l'inviolabilità di sovrano, ma gli sono anche mantenute tutte le *prerogative personali* di sovrano, e si accenna finanche a promesse di *franchigie territoriali*.

Io comprendo che tutto questo è suscettivo di spiegazioni; ma rimarrà dunque in balia d'interpretazioni arbitrarie decidere in che consistano queste *prerogative personali*? Quali saranno le *franchigie territoriali*? È il concetto abbandonato della cessione della città Leonina, o è una specie d'immunità *estraterritoriale* ri-

stretta non so a quali palazzi o lembi di territorio? Tutto questo rimarrebbe oscuro ed incerto.

Laonde, allorchè vidi aggiungersi nella legge del 30 dicembre un articolo 2, che riservava ad una legge successiva dichiarare e limitare il valore e gli effetti di quelle concessioni, io l'ho riguardato come una conquista liberale, per elevare una diga ed una difesa efficace contro il pericolo d'interpretazioni malefiche ed estensive dei cennati articoli del decreto del 9 ottobre. Infatti, allorchè si approvò e si convertì in legge questo decreto, in quanto contenesse l'accettazione del plebiscito, e dichiarasse Roma e la provincia romana parte integrante del regno d'Italia; nel secondo articolo della medesima legge, per quanto riguardava il resto del decreto, fu fatta esplicita riserva di spiegare o determinare con una legge ulteriore ciò che significassero ed importassero le prerogative e franchigie, le quali debbono assicurare l'indipendenza del Pontefice.

Dunque, signori, non permettiamo che quegli articoli rimangano quali sono, equivoci, elastici, pericolosi. Noi dobbiamo al certo considerare, se non come necessaria, certamente come utile alla causa liberale la formazione della legge stata riservata coll'articolo 2 della legge del 30 dicembre. Perciò io mi rivolgo ai miei amici stessi, e loro dico: Concorriamo a migliorare ed a promuovere la legge attuale, non perchè vi siamo obbligati, ma perchè siamo altamente interessati a prevenire i pericoli, che minaccerebbero la libertà, se per avventura rimanesse unicamente legge dello Stato il decreto 9 ottobre 1870 co' suoi improvvidi e pericolosi articoli.

Quanto all'altro motivo desunto dalla supposta esistenza di solenni impegni internazionali, io dichiaro di sentire da un punto di vista totalmente diverso la convenienza che l'Italia, anche abbandonata a sè stessa, senza richieste, senza pressioni che niuno ha diritto di farle, riconosca il debito che ha di costituire al più presto il Papato spirituale in faccia agli Italiani ed all'intero cattolicesimo in una condizione normale, assicurando con efficaci mezzi la sua libertà ed indipendenza.

La Giunta all'opposto ci dice che bisogna farlo, e nel modo proposto dal Ministero, unicamente perchè non siamo più liberi di scegliere modi diversi, e perchè, a suo credere, esistono ormai tali impegni internazionali del nostro Governo dai quali è impossibile che l'Italia ed il Parlamento più si disciolgano. Ora io mi propongo di esaminare, se esistano veramente questi rapporti internazionali, di quale natura ed importanza siano; e laddove, facendo un'ipotesi, veramente esistessero, se perciò dovrebbe il potere legislativo spogliarsi della sua indipendenza, e riconoscersi costretto ad abdicare alla sua missione di supremo vigilatore e regolatore dei grandi interessi dello Stato, e da che il Ministero avesse per avventura fallito al

dover suo verso la nazione italiana, fosse questa una sufficiente ragione per rendere il Parlamento anch'esso ai propri doveri infedele.

Per spiegarci l'origine di questi pretesi impegni, è inevitabile riportare i nostri sguardi per alcuni istanti sulla politica estera che il Ministero ha seguito nella questione di Roma. Io non ritornerò ad esaminare il contegno che egli serbò prima della caduta dell'impero francese, per non rinnovare una discussione già da me stesso esaurita in altra occasione, e sulla quale non sarebbe più utile un esame retrospettivo dopo che i fatti con la loro irresistibile eloquenza sopraggiunsero così presto a darmi vittoriosa ragione sulla timida e servile politica del nostro Ministero degli affari esteri.

Ciò che ancora importa osservare, si è che anche dopo la caduta dell'impero, e quando pareva che ormai tutti gli impacci ed ostacoli, che un partito a' nostri occhi benanche esagerava, per una soluzione della questione di Roma fossero avventurosamente scomparsi, il Ministero si è condotto con nessuna coscienza del diritto nazionale dell'Italia, con nessuna grandezza di concetto nel compimento di una nobilissima intrapresa; e mentre l'Italia accingevasi ad esercitare una provvidenziale missione verso l'umanità, ed a rendere il più grande e segnalato servizio che render si potesse alla libertà ed alla civiltà del mondo, il Ministero non si è sentito posseduto da quel divino spirito che consiglia ed innalza le anime che pensano e compiono grandi cose; ha quasi avuto rossore di ciò che faceva; ha tentato di velarlo, di nascondarlo, ed è giunto fino a far credere che la nazione italiana, entrando nella sua Roma, fingendo motivi dal vero diversi, potesse meritare la taccia d'ipocrisia, la taccia degli sleali e de' deboli. Sì, o signori, il mio cuore si allargò soltanto allorchè lessi la prima parola che mi sia sembrata adeguata alla situazione, allorchè lessi nel discorso del Re per l'apertura del Parlamento in termini chiari e precisi espressa con sincerità l'idea che il nostro Governo era andato a Roma non altrimenti che in nome del diritto nazionale, per costituire definitivamente l'unità territoriale d'Italia, e per non lasciarla più oltre priva delle condizioni necessarie alla sua vitalità e sicurezza, insomma per compiere un alto dovere, e non già per esercitare in Roma una specie di servizio di polizia e per proteggere il Papa da pericoli più o meno probabili; singolare protezione che sarebbesi esercitata spogliandolo di ogni politica potestà di cui trovavasi in possesso.

Signori, io desidero di non portare troppo severo giudizio di un Ministero il quale, benchè spinto da noi, trascinato dall'opinione pubblica, quasi invitato dall'anticipata tolleranza dell'intera Europa, nondimeno ha avuto la invidiabile fortuna di condurci a Roma e di porre i nomi dei suoi membri in piedi ad atti che rimarranno memorabili nella nostra storia. In grazia di

questi fatti e, se vuolsi, della sua buona fortuna, risparmiarò molte delle censure che credo meritate. Ma ben mi duole non poter dissimulare il mio convincimento della meravigliosa incapacità e della pusillanime titubanza con cui in così supremi momenti fu guidata la nostra politica estera, come se ne ha la prova in molte corrispondenze pubblicate dal ministro degli affari esteri nel *Libro Verde*.

Se vi è chi creda dover applaudire e festeggiare con gli osanna la politica seguita dal ministro anzidetto, io rispetto le opinioni degli altri, ma niuno mi impedirà di essere penosamente persuaso che egli non mostrò di avere la intelligenza della situazione politica dell'Europa dopo l'occupazione di Roma.

Nessuno, o signori, dei potentati d'Europa indirizzò verun richiamo, od almeno una parola di protesta, nè anche di quelle proteste che ad ogni menomo cambiamento territoriale che avvenga in Europa si aspettano come una consueta ed inamancabile formalità.

Nessuno ci ricercò: era giusto che egli con la sua iniziativa rassicurasse le potenze sulle nostre intenzioni di rispettare e garantire l'indipendenza spirituale del Pontefice. Ma egli fece ben di più; non ebbe pace fino a che non ebbe formolate imprudenti offerte, proposte di concreti accordi, i quali se non esistono, non è merito suo; infine egli si affannò spontaneo a presentarsi con linguaggio pressochè supplichevole alle porte di tutti i Gabinetti di Europa, quasi mendicando l'elemosina di un non troppo fiero ed adirato rabbuffo.

Ebbene, dalle risposte potè scorgersi essere ammesso che ormai non si potesse fare altrimenti, che tutte le potenze di Europa erano già preparate da lunga mano a questa crisi, a siffatta soluzione inevitabile della questione romana.

In qual modo il Ministero si condusse verso la Francia? Non parlo della Francia imperiale, ma della Francia già divenuta repubblicana. Fosse spirito di paternità della Convenzione di settembre, o proposito di non dare una postuma giustificazione alle mie interpellanze di agosto; fosse ostinata impenitenza nei vecchi peccati ed errori; certo è che anche nel fervore del conflitto franco-germanico, e dopo la caduta dell'impero, non volle, o non osò denunciare quella fatale Convenzione di settembre al nuovo potere che era sorto in Francia.

E si è dovuto vedere un fatto unico nella storia diplomatica, cioè che il ministro stesso di Francia, l'illustre Sénard, per rimuovere l'apparenza che l'Italia operasse a dispetto de' patti che tuttora la legassero alla Francia, si trovò costretto a rompere il silenzio ed a rivolgere direttamente al nostro Re una lettera con cui egli assumeva quasi l'iniziativa della denuncia, e dichiarava che la Convenzione di settembre era interamente caduta, e che il Governo della difesa nazionale dal suo punto di vista liberale e francese la considerava come non più esistente.

Ed io, o signori, questa dichiarazione di chi rappresentava la Francia rammento ben volentieri con un sentimento di gratitudine in questa Assemblea al cospetto delle sventure e calamità, che in questo momento affliggono quella grande e nobile nazione, dappoichè quella dichiarazione a' miei occhi è l'ammenda del prezioso sangue versato a Mentana contro un popolo amico, che non si difendeva, è l'espiazione di una ingiuria sanguinosa, e della insolente provocazione del Rouher, il quale presagì al mondo che Roma non apparterrebbe *giammai* all'Italia, quando già era prossimo il giorno della grande catastrofe, che sovrastava all'impero di cui era ministro. (*Segni di approvazione*)

Qual fu il contegno del Ministero verso le altre potenze? L'onorevole Civinini ha detto, parmi, che il Ministero prima osò troppo, e dopo ebbe soverchia paura. Mi permetta l'onorevole Civinini, di cui ho ascoltato con moltissima attenzione e compiacenza lo splendido discorso che in questa discussione ha pronunziato, mi permetta d'introdurre un emendamento nella sua proposizione: l'attuale Ministero ha avuto e prima e dopo e sempre paura.

Ma di che temeva dopo che eravamo entrati in Roma? Di un intervento armato, di una guerra, per rialzare il trono temporale del Papa? E come non ha riflettuto che, quando l'Europa aveva accettato nel 1860 i considerevoli mutamenti territoriali che avevano ridotto lo Stato del Papa ad una piccola zona di territorio, e ad un Governo mancante delle condizioni vitali indispensabili alla esistenza di ogni società politica, e bisognoso dell'aiuto artificiale e permanente delle armi straniere per stare in piedi, una simile condizione di cose non poteva più essere, a giudizio di tutte le potenze di Europa, che una situazione momentanea e precaria? Come non comprese che la ricognizione del regno d'Italia, coi buoni ed amichevoli rapporti con esso stabiliti da tutti gli altri Governi interessati a conservarli, ormai logicamente decideva della distruzione del potere temporale dei Papi, e che questo già fin d'allora era condannato inesorabilmente a perire?

Solamente i politici di corta vista, e senza l'abitudine di studiare nei durevoli e preponderanti interessi delle altre nazioni il segreto della eventuale condotta dei Gabinetti, potevano dar prova d'inesperienza, illudendosi e per avventura dubitando che potesse esservi una levata di scudi, il giorno in cui questa larva del potere temporale dei Papi sarebbesi dileguata, e con essa sarebbe cessata per sempre la minaccia ed il pericolo incessante d'intervenzioni ed occupazioni straniere in Italia.

Potevansi forse temere aiuti materiali al Pontefice da parte delle potenze cattoliche?

Ma eravamo pienamente assicurati dalle condizioni in cui si trovava la Spagna, che era alla vigilia di associare più strettamente i suoi destini all'Italia. Non destava timori l'Austria, la quale rotto il concordato,

non faceva un mistero delle sue relazioni da un lato col Pontefice e dall'altro coll'Italia, la cui amicizia ha mostrato negli ultimi anni di aver cara e di pregiare grandemente, potendo in molte occasioni il vicino impero austriaco sperarne considerevoli vantaggi.

La suprema imprudenza della recente proclamazione del domma dell'infalibilità aveva pure contribuito a sollevare ripulsione e diffidenza nella Baviera ed in altri Governi cattolici.

Temevasi forse adunque, che il papa di Pietroburgo, o la papessa della Gran Bretagna venissero a far la guerra, o che pensino oggi, quali che siano gli avvenimenti, a muover guerra per rialzare il trono di Pio IX?

Ma per l'uno sono be' pegni di amicizia col Papa la Polonia, e l'eccitamento continuo che sorge dal clero cattolico in quella parte indomabile de' suoi domini. E quanto all'altra, si farebbe il più gran torto alla civiltà inglese, della nazione amica della libertà e della indipendenza dei popoli, elevando solo il sospetto che non abbia anzi veduto con soddisfazione il recente cangiamento avvenuto nelle condizioni interne di Roma e d'Italia.

Probabilmente al Ministero degli affari esteri non si tiene ricordo delle discussioni importanti che hanno luogo in seno a' Parlamenti degli altri paesi liberi; e bisognerebbe serbarne diligente memoria, dappoichè sono la guida men dubbia per comprendere gl'interessi delle altre potenze, per indovinare qual sia il tradizionale indirizzo della loro politica, quali le speranze o i timori che possono rispetto ad esse concepirsi nelle cose del proprio paese. Io vi prego permettermi di leggervi alcune parole pronunziate in una seduta della Camera dei Comuni d'Inghilterra un anno appena dopo che era stato riconosciuto il regno d'Italia, nella notte dell' 11 aprile 1862, da quel grande ed autorevole uomo di Stato che fu lord Palmerston in risposta ad O'Brien, ed a Bowyer. Udite con qual chiaroveggenza politica e con quanta sicurezza parlava quell'insigne e sperimentato personaggio:

« L'onorevole baronetto (sono le parole di Palmerston) ha detto che il Re d'Italia non avrà mai Roma, e che il Papa continuerà a starci per sempre; e l'onorevole deputato di Duncarnan (O'Brien), facendosi interprete dei decreti della Provvidenza, disse che l'onnipotente ha scritto nel libro dei destini che il Papa sarà sempre il sovrano di Roma. »

« Io, umile individuo, non profeta, non interprete dei divini decreti, credo *impossibile* che il potere temporale del Papa abbia a continuare. » (Udite, o signori; non credo che mai un ministro, ragionando di mutamenti territoriali e politici che possano avvenire in seno ad altre nazioni, siasi espresso con eguale franchezza e convincimento).

« Questa è la mia opinione. Presto il suo dominio dovrà aver termine; contateci sopra. Ogni mese, ogni anno di più che dura, tanto maggiormente si alienerà

il popolo italiano anche dalla sua autorità spirituale. È dunque interesse anche dello stesso capo della Chiesa di spogliarsi di quel potere temporale, di cui tanto sciaguratamente abusarono coloro che l'esercitarono sotto il suonome e la sua autorità. »

Sono queste, o signori, le parole che furono in quella memorabile occasione proferite. E potevasi credere che l'Inghilterra avrebbe mutato l'indirizzo della sua politica, o che ve l'avrebbe indotta la storia degli anni poscia trascorsi fra il 1862 ed il 1870?

Rimaneva ancora lo spauracchio della Prussia, che in quel momento parve il più formidabile. Qui poi l'errore era assolutamente inescusabile. Si aveva paura di chi? Del Re prussiano, dell'odierno imperatore di Germania! Si giunse fin anche a mettere in giro la notizia che un suo inviato in Roma si mostrasse interessato a far causa comune col Papa contro l'Italia in questa crisi decisiva riguardante la cessazione del potere temporale!

Ma ciò significava ignorare la storia; non conoscere le tradizioni dinastiche, la missione religiosa della Prussia, la sua inevitabile situazione politica.

Ho parlato delle tradizioni. Tutti sanno che esiste un famoso testamento politico lasciato da Federico il Grande, i cui precetti sono rispettati nella casa di Hohenzollern così religiosamente, come dalla dinastia imperiale di Russia è rispettato il non meno famoso testamento di Pietro il Grande.

Ora, udite qual è il precetto che il grande Federico ha lasciato a Re Guglielmo ed ai suoi successori. « Trattate con giustizia e benevolenza i vostri sudditi cattolici » (ed è quello che vediamo oggi farsi); « ma non vi occupate del Papa, e soprattutto non negoziate mai con esso! » (*Sensazione*)

Questo è l'insegnamento legato da Federico II ai suoi discendenti, come guida e tradizione indeclinabile per la sua casa.

Se poi si fosse considerata la missione religiosa della Prussia, come mai, signori ministri, potevate, o come si potrebbe ancora temere la minaccia di una restaurazione del potere temporale del Papa, o qualche cosa di somigliante, per opera di colui che è il capo morale del protestantesimo in Europa; e che se pure esagera con un misticismo superstizioso la sua autorità, e fa derivare il suo potere da Dio, non vogliate però illudervi, il suo è un misticismo protestante, è tale un diritto divino a fronte del quale il Papa non può essere che il figlio di Belial, con cui non possono aversi trattative nè stipulazioni di sorta, e tanto meno può essere questione d'impiegare la propria forza per restituirgli scettro e corona.

Questa, o signori, è stata da oltre due secoli la missione della Prussia; e per quanto essa possa considerarsi benevola verso gli altri Stati cattolici del Sud della Germania, e dispostissima a rendere giustizia ai propri sudditi cattolici, non avrebbe mai potuto ab-

bandonare, o signori, quella missione, quel programma, la divisa che è scritta sull'auspicata bandiera all'ombra della quale l'umile marchese (Margraff) di Brandeburgo ha finito per diventare l'imperatore della grande Germania unita. Rimaneva finalmente la situazione politica della Prussia.

Io non voglio commettere indiscrezione intorno ad alcune conversazioni da me avute negli scorsi anni col più eminente uomo di Stato di quel paese, sul quale gli occhi di tutta Europa si arrestano con ammirazione, dopo che in lui col genio e con l'ardimento sembra aver fatto alleanza indissolubile la fortuna...

Voci. Benissimo!

MANCINI. Ma posso affermare, senza essere indiscreto, che il grande uomo giudicava l'unità italiana e l'unità germanica non già due questioni, ma una questione sola, o due aspetti di una medesima questione; non essere possibile separarle e combattere contro l'una, senza offendere e rinnegare anche l'altra. Per questa naturale comunanza degli interessi e dei programmi nazionali dell'Italia e della Germania, era dunque politicamente impossibile che un ostacolo al compimento della nostra unità nazionale e territoriale potesse mai partire di là dove così grandi ed immensi sforzi si facevano per raggiungere il fine della unità nazionale della Germania.

Nè questo è tutto. Ognuno sa che nella condizione politica in cui la Prussia si trovava e si trova in Europa, il suo interesse permanente era e rimarrà per lungo tempo quello d'impedire alla Francia di riprendere il suo antico ascendente, l'antica influenza ed autorità internazionale in Europa.

Or bene, o signori, quale è la via per la quale più facilmente la Francia potrebbe rimettersi in cerca di questa influenza?

Come potenza cattolica potrebbe farlo tentando ancora una volta di mostrarsi in possesso dell'eredità di Carlo Magno, e di assumere in faccia ai popoli cattolici la missione finora adempiuta di protettrice del Papato; ma l'interesse predominante del vittorioso avversario con cui ha finora combattuto, potrà con facilità impedirgli che a questo intento essa rivolga il pensiero per lungo tempo. Potrà tutelare e difendere gli interessi cattolici dei Francesi; ma, prima di tornare a Roma, prima che un Governo illiberale possa pensare ad una restaurazione del potere temporale del Papa, dovrebbe forse arrischiare una nuova e più calamitosa guerra di quella nella quale si è finora sventuratamente dibattuta.

Pertanto, o signori, tale era la situazione politica dell'Europa, e mi permetto di aggiungere che, col cessare della guerra, essa rimarrà ancora per alcun tempo tale quale ora è.

Non si venga a dirci che dobbiamo diportarci come invasi dal timore che al cessare della guerra avremo a soffrire richiami e molestie per la caduta del potere

temporale del Papa, e nell'intento di allontanare i pericoli d'intervenzione armata, di aiuti materiali al Papa, di postuma opposizione e disapprovazione all'opera da noi compiuta, dopo che è stata legittimata dal suffragio delle popolazioni di Roma e delle sue provincie. Siamo prudenti e giusti; ma non è il caso di spaventarci di questo più o meno prossimo avvenire; questo sarebbe un timore senza ragionevole fondamento. Tuttavia il Ministero, nella già descritta condizione politica dell'Europa, non dubitò di assumere la responsabilità di scrivere note e dispacci più o meno improvvidi e compromettenti, ed un *memorandum* che neppur ebbe il coraggio d'inserire ne' documenti diplomatici del *Libro Verde*. Si scese sino a fare l'offerta d'una parte, benchè non molto estesa, del territorio italiano e della sua stessa capitale, qual era la così detta città *Leonina*, ignorando i sentimenti de' suoi abitanti, creando una situazione feconda di difficoltà insolubili, ed impieciolendo e trasformando il grande concetto dell'unità nazionale in un misero acquisto territoriale, mentre il potere temporale del Papa, anzichè essere distrutto e scomparire interamente a pro della civiltà e libertà del mondo, sarebbesi con ciò soltanto ristretto e ridotto in un più angusto raggio di territorio.

Come mai, o signori, noi possiamo mettere in dubbio che l'opera diplomatica del nostro Gabinetto non ha risposto a quello che l'Italia aveva ragione di aspettarsi, non ha soprattutto interpretato la vera situazione politica in cui l'Europa si trovava nel momento, in cui succedero questi grandi avvenimenti?

Dopo tutto ciò, esaminiamo freddamente in quali rapporti al presente ci troviamo rispetto all'Europa. Quali sono gl'impegni che abbiamo preso? Abbiamo dato l'assicurazione soltanto che sarà garantita l'indipendenza spirituale del Papa. Io credo che questa indipendenza deve essere seriamente, sinceramente garantita, senza riserve, senza reticenze, senza pensare a ritogliere domani quello che oggi si dà. Questo è lo schietto pensiero e proposito di quanti sono in Italia uomini politici degni di questo nome in tutti i partiti; questo dobbiamo mantenere, non per promesse fatte alla diplomazia, non per impegni che siansi presi; lo dobbiamo fare per rispetto agli alti principii di libertà e giustizia, per fedeltà a' doveri che c'impongono la libera costituzione del nostro Stato, per nostra propria dignità ed onore, infine perchè dobbiamo avere la coscienza che non sarebbe possibile fare altrimenti. In ciò consiste pertanto tutto l'impegno morale, il quale noi manterremo lealmente, scrupolosamente. Ma abbiamo forse promesso, ovvero è necessario che facciasi una legge composta di 20, piuttostochè di 15 articoli, e che contenga certe condizioni e clausole, piuttostochè certe altre?

La questione qui diviene minuta, speciale, particolareggiata; esce dal campo di tutto ciò che ha potuto formar materia di questa morale promessa fatta al-

l'Europa. Altro non si richiede, se non che la legge non sia illusoria, che essa garantisca realmente ed efficacemente. Ma naturalmente siamo liberi e nel pieno nostro diritto, dirò meglio nel dovere di modificare nel progetto di legge tutto ciò che sia di troppo, di cancellarne tutto ciò che vi si scorga di minaccioso, d'incompatibile colla piena sicurezza dello Stato, colla integrità ed incolumità della sovranità nazionale.

Ma se per avventura, o signori, invece di questi impegni che io ritengo così vaghi e generici, fosse piaciuto al Ministero di prenderne altri maggiori, e più duri e rigorosi e speciali, che importerebbe ciò al Parlamento? Perchè adunque nello Statuto è scritto che certe specie di trattati più importanti non sono efficaci, non vincolano la nazione, se non dopo che il Parlamento li abbia esaminati, ed abbia deliberato dal punto di vista della giustizia e dell'interesse nazionale se essi meritano oppure no di essere approvati? Si viene oggi forse a chiederci di reputare cancellata questa parte essenziale della nostra legge fondamentale?

Un ministro improvvido, un ministro pauroso, un ministro che promettesse o, peggio ancora, stipulasse un trattato pregiudizievole al paese, cui sia necessaria l'approvazione del Parlamento, vincolerebbe forse il potere legislativo, lo costringerebbe ad andargli dietro per forza, a danneggiare irreparabilmente il paese?

No, signori, la soluzione sarebbe ben diversa; il ministro imprudente che abbia ciò fatto può essere congedato; ma non può venirne giammai menomata la indipendenza del Parlamento, il quale non può consentire che lo Stato si spogli, suo malgrado, di prerogative inalienabili, che getti via per avventura mezzi ed istituti che siano condizioni necessarie alla sicurezza ed all'indipendenza della nazione; infine non vi è chi possa onestamente pretendere che si costituisca l'indipendenza del Papa a spese e detrimento della sovranità nazionale, mutilandola, sfigurandola, rendendola vacillante ed impotente!

Io vi chiedo scusa, o signori, di essermi trattenuto più di quanto avrei voluto sopra questo argomento, il quale però a me sembra d'importanza vitale nella presente controversia.

Infatti, tolta di mezzo la questione territoriale, avendo noi dimostrato non doversi temere che alcuna potenza di Europa voglia prendere in mano la causa della restaurazione del potere temporale del Papa, che cosa rimane? Rimane una questione puramente di ordine interno.

Qui pertanto è d'uopo precisamente di esaminare se sieno nel vero, o invece dalla verità lontani, tanto il Ministero che la maggioranza della Commissione, ed alcuni degli oratori che mi hanno preceduto, esprimendo l'opinione che nella prima parte della legge debbasi riconoscere e sia vano dissimulare il carattere *internazionale*.

Io mi permetto assolutamente di negarlo da umile

interprete della scienza del diritto internazionale; a voi spetta giudicare della ragionevolezza delle mie considerazioni.

Voi avete udito quanto a tal proposito è stato detto da parecchi oratori. L'onorevole Minghetti reputa questione di sua natura internazionale la tutela degli interessi religiosi di alcune popolazioni nei loro rapporti coi capi gerarchici della religione che professano, allorchè questi risiedono in altro Stato; ed ha fin anche considerato interesse internazionale che la libertà non venga ad esse accordata nelle materie religiose con veruna ingerenza dello Stato, e perciò che sia introdotta la così detta libertà della Chiesa.

Ieri poi l'onorevole guardasigilli esprimeva il concetto, che trattare l'argomento come di semplice questione interna non fosse degno della sapienza e prudenza politica; e che circa la questione territoriale non dovesse ammettersi concorso di volontà di potentati stranieri, riguardando il semplice esercizio del nostro diritto nazionale; essere bensì interesse internazionale e materia di accordi internazionali le garanzie dell'indipendenza spirituale del Papa. Vedete grettezza del mio intendimento. Io sarei inclinato precisamente a capovolgere i termini di questa proposizione. Comprenderei che nel cambiamento territoriale tutte le potenze firmatarie del trattato di Vienna, se veramente non fosse divenuta una politica impossibilità far più oltre sussistere il bugiardo simulacro della sovranità temporale del Papa, avrebbero potuto venire innanzi a chiederci qualche ragione, come hanno fatto in occasione di altri mutamenti territoriali operati in Europa; mentre, m'ingannerò, ma mi sento profondamente convinto che nella questione delle modalità e dei mezzi che noi adopereremo per assicurare al Papa la sua spirituale indipendenza, noi non facciamo che risolvere una questione puramente d'interna legislazione e di diritto pubblico interno del nostro Stato, e che non vi è materia a stipulazioni internazionali.

Vediamolo secondo il criterio *giuridico* ed il *politico*.

Sotto il primo aspetto, o signori, la è questa una questione che tocca a' principii più elevati del diritto; e potrei mostrarvela trattata da' più celebri cultori della scienza. Essi vi diranno che in tutto ciò che si attiene a cose di religione, se possono sorgere relazioni puramente etiche, non può esser materia a vera lesione di diritto nei rapporti internazionali.

Al certo vi furono tempi in cui si sarebbe risposto altrimenti, quando la Chiesa rappresentava e comprendeva tutte le relazioni civili dell'umana sociabilità, quando la religione suscitò fra i popoli fiere e memorabili guerre.

Ma svolgete pure le pagine del sapiente italiano Alberico Gentile, vero precursore della scienza del diritto delle genti; svolgete le pagine del Grozio e de'suoi continuatori sulla questione *An religionis causa bellare liceat*; e, traversando gli ultimi secoli, discendete sino

al Vattel, ed agli ultimi maestri *Galiani, Wheaton, Heffter, Phillimore, Bluntschli*; e tutti vi risponderanno in senso contrario, perchè, o signori, l'era delle guerre per causa di religione fu ormai definitivamente chiusa fin dal 1648 col trattato di Westfalia. Bisognerebbe dunque rimandare l'Europa tanto indietro da rigettarla nelle condizioni, in cui trovavasi anteriormente alla pace religiosa di Munster, per rimettere in onore l'assunto che io combatto.

Da due secoli l'Europa non conosce guerre che siasi fatte per causa di lesione di principii religiosi.

Cromwell, il più insolente protettore del protestantismo, espose richiami al duca di Savoia pel modo con cui trattava i Valdesi e per le fiere persecuzioni mosse alla loro religione; ma non si credè perciò nel diritto di muovergli o minacciargli guerra. Le potenze cattoliche non l'hanno fatta alla Russia pel modo, col quale ha trattato il cattolicesimo in Polonia. I documenti diplomatici che precedettero la creazione del regno di Grecia escludono che siasi fatta guerra alla Turchia per protezione religiosa ai cristiani, essendosi colà applicato, benchè quasi inconsciamente, il principio di nazionalità, e difesa la causa dell'umanità, nè mai più l'Europa minacciò guerra alla Turchia pel trattamento, sovente oppressivo e barbaro, da questa usato verso i cristiani; ed invece si vide il fatto singolare che le potenze cristiane siano venute in aiuto alla Turchia allorchè l'ambizione russa, scrivendo sulla sua bandiera la protezione delle popolazioni e delle credenze cristiane, ne minacciò l'integrità.

Ma in Roma, si dice, sarà la residenza del Capo della religione cattolica. Che importa ciò? Tale situazione non è nuova nelle relazioni internazionali. Chi non rammenta che, quando gli Stati erano meno grandi, accadeva sovente che un vescovo od arcivescovo, che aveva una estesa giurisdizione, risiedesse in uno Stato ed esercitasse la sua giurisdizione spirituale sopra popolazioni politicamente appartenenti ad uno Stato diverso? Non si ritenne per secoli come l'erede del potere degli antichi imperatori greci sulla Chiesa ortodossa orientale, che noi chiamiamo scismatica, lo czar di Russia, anche rispetto alle popolazioni greche dell'impero ottomano? Costituito più tardi il regno di Grecia, fu necessaria la creazione di un Sinodo ellenico permanente, appunto a causa di siffatto stato di cose. Ed il patriarca di Costantinopoli, che risiede nella capitale ottomana, non ha giurisdizione ecclesiastica anche su popolazioni di Stati non sottoposti direttamente al Governo del Sultano?

Ma, ritornando al principio innanzi enunciato, è certo, o signori, che, dove non può esistere una sanzione internazionale nè causa legittima di guerra, ivi nè anche può esistere una vera *relazione giuridica internazionale*. In simiglianti materie non possono ammettersi tra le varie nazioni che semplici relazioni di benevolenza, di cortesia, di reciproco aiuto, che sono

conosciute sotto il nome di *comitas gentium*. Certamente ogni Governo tutela qualunque interesse dei propri sudditi, il quale, allorchè sotto un qualche rapporto può dipendere da persone che si trovano in estraneo territorio, permette di fare appello ad una reciproca deferenza tra i due Governi; ma certamente ciò non basta a concludere che per l'indole ed essenza sua la materia, di cui ci occupiamo, debba essere considerata di carattere internazionale.

Ma vi ha, o signori, un argomento ancora più grave.

Sarebbe impossibile che, senza alienare la sovranità e vincolare l'azione del potere legislativo, votandosi dal Parlamento una determinata legge, il nostro Governo verso altre nazioni contraesse l'obbligo che questa legge abbia a restare per sempre immutata ed intangibile, e che non potrà ricevere quei cangiamenti i quali talvolta sono imposti dalla necessità delle cose e dei tempi.

Noi intraprenderemo, o signori, con questa legge un grande esperimento, e con tutta lealtà; se riuscisse insufficiente, se con essa al Papa la spirituale indipendenza non fosse abbastanza tutelata, sarà debito nostro modificare od ordinare diversamente le garanzie di tale indipendenza, per l'obbligo che ha lo Stato di costituire efficacemente la libertà religiosa, e di fare che, tanto all'apice della piramide, quanto nella sua base, la libertà nell'esercizio degli atti spirituali esista e sia una verità.

Ma per la stessa ragione, non potendosi prevedere se alle nostre larghezze non si corrisponda con abusi e disordini di cui l'Europa sarebbe spettatrice, chi mai potrebbe consigliarci di eccedere ne' nuovi ordinamenti ogni limite di prudenza, e con ciò di creare un pericolo permanente alla nostra quiete interna, alla tranquillità del paese, all'ordine pubblico?

Potete voi legarci le mani? Vorreste mai impedire che il potere legislativo, compiendo la sua missione ed il suo dovere, apportasse rimedio, qualunque estrema necessità sorgesse, ad un simile stato di cose?

No, signori; impegni internazionali così concreti, in simile materia, non sono possibili. Io vi domando che cosa si penserebbe di un Governo, il quale stipulasse un trattato con cui promettesse alle altre nazioni di non mutare nè modificare il suo Codice Civile o le sue istituzioni politiche per mezzo secolo!

È materia questa di stipulazione di trattati? Sarebbe incostituzionale ed assurdo. Tutto ciò che riguarda l'economia organica dello Stato, l'interna legislazione, e soprattutto quello che concerne la parte vitale del suo diritto pubblico, e che tocca alla difesa, alla sicurezza, all'integrità della sovranità nazionale, sfugge alla competenza degli accordi internazionali, è assolutamente, perennemente, necessariamente nella competenza e nella balia indipendente della potestà legislativa. E da ultimo, signori, permettetemi che io agiunga una considerazione decisiva di ordine politico.

Quand'anche fosse lecito per avventura entrare nel sistema di tali impegni internazionali, per i quali fosse ammessa, riconosciuta, consacrata l'intangibilità di leggi di questa specie che oggi fa l'Italia, chi non vede a quale massimo pericolo noi andremmo incontro? Noi autorizzeremmo una nuova Convenzione di settembre, ma sopra una scala molto più vasta, perchè ci assoggetterebbe ad una permanente ingerenza dell'Europa intera.

Le lezioni funeste dell'esperienza, scaturite da quella infausta Convenzione, non hanno dunque servito a nulla? Non ci ha essa appreso come coloro i quali acquistano per patti il diritto di richiederci determinate prestazioni ed obblighi, più tardi non sono più nella necessità di presentarsi coll'odiosa veste di interventori, perchè, quando esiste un trattato, una stipulazione fra Governi, allora subentra un altro ordine di rapporti, e ciascuno dei contraenti acquista un diritto perfetto e rigoroso di esigere dall'altra parte l'adempimento del trattato, ed anche di ricorrere, se e d'uopo, alla forza delle armi, suprema sanzione di ogni stipulazione internazionale? Per tal modo noi avremmo nuovamente creato un pericolo di universale e permanente intervento armato nel cuore della penisola nostra; avremmo ridotto l'Italia l'ultimo ed il più spregevole dei paesi dell'Europa civile.

Che dovremo noi dunque concludere? Quando avremo fatta la legge, le altre potenze ne avranno conoscenza, ne saranno liete e soddisfatte, ne prenderanno atto, se il vogliano, come di un provvedimento loro gradito e, se vuoi, anche loro utile, della nostra interna legislazione, il quale sarà venuto ad esistenza non perchè ci troviamo impegnati efficacemente verso alcuno, ma perchè lo siamo verso noi stessi, perchè abbiamo contratto e pagato un debito dovuto ai principii di giustizia e di ragione. Ma non si dubiti con un'ingiusta diffidenza della persistenza dell'Italia nei suoi propositi. La vera garanzia di durata e di conservazione di questa legge saranno l'opinione pubblica del popolo italiano e dell'Europa intera, saranno le nostre stesse libere istituzioni, le quali impediranno che si possa ritornare indietro dalla via della libertà religiosa in cui avremo una volta posto il piede; sarà (come già dissi) l'onore dell'Italia!

Signori, escluso ormai qualunque carattere internazionale dalla prima parte del disegno di legge, permettetemi ora di dimostrarvi in che il concetto informatore della parte stessa della legge, il principio direttivo di essa, qual è stato concepito dalla maggioranza della Commissione, sia diverso dal concetto mio e de' miei amici.

Noi consideriamo come un errore fondamentale, comune al progetto della Commissione ed a quello del Ministero, l'opinione che l'indipendenza del potere spirituale del Pontefice sia impossibile, senz'chè il Papa sia sovrano, anzi senza la conservazione di una parte

di quella stessa sovranità che prima esso aveva. Riguardiamo come un errore che da codesta sovranità di nuovo genere si faccia discendere la sua *invulnerabilità* personale, ed una *invulnerabilità* minacciosa e feconda di pericoli, perchè senza il correttivo della responsabilità di verun altro, circondata perciò dagli attributi di una sovranità assoluta, ed accompagnata dal carattere d'infalibilità, che ieri chiamò sì severe e giuste parole sulla bocca del mio onorevole amico Abignente, quella infalibilità che in una creatura umana è considerata, a ragione, dall'opinione illuminata del mondo civile come un'alternativa tra l'impostura e l'insensatezza.

Il Papa (ci si viene dicendo) è sovrano, e continuerà ad essere sovrano.

Permettete, o signori, che io vi dichiaro, nella pochezza del mio ingegno, che, per quanto abbia torturata la mia mente, non sono riuscito a rendere a me comprensibile questo concetto, che io ho veduto con tanta facilità e compiacenza ripetuto prima dal Ministero, poi nella relazione della maggioranza della Commissione, ed infine nella bocca, e non senza rettoriche amplificazioni, di parecchi degli oratori che in questa discussione hanno preso la parola. Stando ai rudimenti del diritto pubblico, la parola *Sovranità* deve esprimere necessariamente ed esclusivamente un rapporto di ordine *politico*. Se mi parlate di un principato o di una supremazia spirituale, allora abusate della parola *sovranità*. Nessuno mette in dubbio che il Pontefice è capo supremo dei cattolici; e, come tale, può e deve essere circondato di tutti i segni della venerazione e del rispetto, e di tutte le garanzie necessarie alla sua indipendenza. Ma se non vogliansi adoperare un traslato, una metafora, una figura rettorica (ed io vi domando se debbansi scrivere i progetti di legge, ed in materie così gravi, col linguaggio delle figure rettoriche), è impossibile un abuso più evidente del vocabolario giuridico di quello che si commette chiamando questa eminente posizione spirituale del Pontefice una *Sovranità*. Una *Sovranità* senza *territorio* e senza *sudditi* sarebbe uno scherzo di cattivo genere, se non potesse trasformarsi in un equivoco idoneo in certe contingenze a divenire fonte per l'Italia di nazionali perturbazioni e calamità.

Se dunque siamo tutti d'accordo che il Pontefice non è più, nè deve essere investito di alcun potere temporale, che non conserva più potestà politica, voi non potete logicamente sfuggire a questo dilemma. O intendete attribuire una sovranità al Papa; ed allora l'onorevole Civinini ha ragione di rimproverarvi che voi ricostruite con una mano ciò che avete demolito con l'altra; o con noi consentite che niuna reliquia o vestigio di potestà temporale e politica debba esistere nel Papa; ed allora ben diversamente è forza che sia formolata la legge.

La legge può concedere a chi non è sovrano alcune garanzie ed onorificenze esterne, assimilate ad attributi

di cui godono i sovrani; ma le concederà non perchè il Papa sia sovrano, ma in quanto codesti attributi si reputino una condizione essenziale per la tutela efficace dell'indipendenza del suo ministero spirituale, e non oltre il conseguimento di siffatto scopo. Ma quando si voglia sostenere essere impossibile l'esercizio indipendente del potere spirituale senza una effettiva sovranità, senza la conservazione almeno di una parte dell'antica sovranità; io vi prego, o signori, di riflettere che voi date ragione ai vostri avversari; ed al certo potrebbero venirvi innanzi a fronte alta i difensori del potere temporale del Papa, e dirvi essere una tacita, e nondimeno eloquente confessione del vostro errore, ed una brutta contraddizione, che voi stessi dopo aver distrutto il potere temporale del Papa, siate costretti a riconoscere che avete distrutto una istituzione in cui contenevansi elementi necessari, indispensabili ad assicurare l'esercizio indipendente della potestà spirituale.

Io non credo a questa necessità; io credo che l'esercizio della potestà spirituale diverrà tanto più libero, tanto più proficuo e venerando, allorchè non sia circondato dalle passioni, dalle debolezze, dalle tentazioni degli interessi politici e terreni. Io dunque non posso consentire a lasciar sussistere o a risuscitare nel Pontefice il sovrano, che deve essere morto per sempre nel mondo della storia. Io posso consentire alla concessione di certe garanzie, e finchè vogliate, ad alcune assimilazioni ed onorificenze, semplici dimostrazioni esteriori di ossequio e di rispetto della specie di quelle che si usano verso i veri sovrani; ma non posso consentire a crear nuovamente un sovrano, ed a chiamar col nome di sovrano chi non lo è.

ACCOLLA e TORRIGIANI. (*Della Commissione*) Non lo abbiamo mai detto.

PRESIDENTE. Non interrompano. Continui il suo discorso.

MANCINI. Del resto, o signori, quando si trattasse di restituire qualche cosa al Pontefice dell'antica sovranità, e chi mai, dopo e contro i nazionali plebisciti, avrebbe potere di creare in Italia un altro sovrano? Vittorio Emanuele regna per volontà della nazione; e sarebbe una strana usurpazione che un eletto del popolo commetterebbe, sarebbe una violazione dello Statuto, che verrebbe da noi consumata, se fossimo chiamati col nostro voto a creare in Italia, non dirò un altro sovrano, ma anche un mezzo sovrano, od un quarto di sovrano, attribuendogli quelle essenziali potestà che debbono unicamente appartenere al sovrano.

Il potere legislativo è incompetente a creare ed a concedere veruna delle attribuzioni e delle prerogative esclusivamente proprie del sovrano.

Non può esser lecito che di ricercare e determinare se alcune guarentie e condizioni possano reputarsi necessarie o grandemente utili a rendere sicura e piena la indipendenza ed il libero esercizio di un'autorità spirituale.

Potremo fra noi disputare sulla misura e qualità di codesti mezzi; ma è indispensabile escludere da questa legge che noi concediamo *prerogative sovrane*; dobbiamo chiaramente esprimere, lo ripeto, che intendiamo determinare soltanto le garanzie richieste limitatamente allo scopo di custodire e tutelare la indipendenza del potere spirituale del Pontefice.

Quali sono ora, o signori, le garanzie che secondo il progetto vorrebbero darsi al Pontefice? Ve ne ha una prima ed immensa, la quale ci condurrà a fare un esperimento nuovo, non mai tentato in nessun'epoca ed in nessun altro paese.

Essa è l'*inviolabilità personale* del Pontefice, la quale implica la irresponsabilità di qualunque atto nel campo spirituale, e fuori di esso; irresponsabilità da mantenersi, quale che sia il pericolo a cui venisse da questi atti ad essere esposta l'Italia e la sovranità della nazione; e peggio ancora, una inviolabilità senza il temperamento di altre persone che rispondano del fatto della persona inviolabile, e conseguentemente una inviolabilità ancora più piena e pericolosa al paese di quella stessa che lo Statuto riconosce nel principe costituzionale, nel capo dello Stato. Inoltre si garantiscono al Papa un lauto assegnamento perpetuo pel mantenimento della Sede pontificia, la libera pubblicazione degli atti del ministero spirituale, la libera corrispondenza col mondo cattolico, la inviolabilità diplomatica estesa agli inviati di estere potenze presso la Santa Sede, una guardia d'onore, una immunità locale dei propri palazzi, ed infine una semplice assimilazione onorifica ai veri sovrani, a coloro i quali, non per abuso, non per troppo rettorico, ma perchè il nome corrisponde alla cosa, sono realmente di diritto e di fatto sovrani.

Ecco, signori, un complesso di concessioni che debbono, per ogni persona che imparzialmente giudichi, creare la più perfetta sicurezza che il Pontefice sarà collocato in una posizione inaccessibile ad ogni pericolo, dove non potrà essere dipendente da alcuno, dove il suo ministero spirituale potrà con pienissima libertà esercitarsi.

Ma, signori, limite e condizione indeclinabile anche di questa prima parte della legge esser deve l'integrità della sovranità nazionale; l'esclusione di ogni ingerenza straniera di altri Governi in tutto ciò che possa riguardare un ramo così importante dell'interna legislazione dello Stato; finalmente la prevenzione di ogni offesa, ed anche d'imprudenti rischi e pericoli per la cosa pubblica. Da questo punto di vista io debbo adunque vivamente contraddire il concetto che veniva esprimendo, benchè guidato da purezza di elevate speranze non realizzabili, l'onorevole Berti. Egli ci diceva: Bisogna largheggiare: questo progetto è ancora avaro; prodigate quanto è più possibile le concessioni; non temete, fate in modo che abbiate a soddisfare a tutte quante possano mai essere le esigenze del mondo cat-

tolico. No, io rispondo: il mio concetto è precisamente l'opposto.

Siccome si tratta di applicare un principio, quello della libertà religiosa; di conseguire uno scopo, l'indipendenza del Pontefice nell'esercizio del ministero spirituale; la misura dei mezzi e delle condizioni da adoperarsi ha il suo limite logico nella necessità: quello soltanto, che si dimostri assolutamente necessario, deve essere consentito per costituire una situazione di diritto speciale ed eccezionale, e nondimeno fino ad un certo punto giustificabile. Ma tutto quello che sarà richiesto al di là degli stretti limiti della necessità, è impossibile che non divenga un gratuito privilegio, un'offesa al diritto di tutta la nazione, un'ingiustizia che non potrebbe essere in veruna guisa legittimata.

Ma, si dice, pensate all'importanza ed influenza del mondo cattolico.

Io non voglio entrare in apprezzamenti che mi trarrebbero molto lungi dal mio soggetto; voglio però prendere atto di questa stessa obbiezione. Se voi avete una così grande opinione, se esagerate l'importanza e potenza dell'associazione cattolica; sapete quale logica conseguenza ne dovete desumere? Tanto meno dev'essere lecito di largheggiare con essa di privilegi; i pericoli sono tanto grandi, che dovete essere avari, e limitare le concessioni a quelle che unicamente siano dimostrate necessarie. Voi dovete sopra tutto evitare in questa materia fino allo scrupolo l'occasione alle ingerenze straniere, di cui abbiamo già parlato.

Aggiungo una seconda osservazione. Sia pur vero che questo progetto di legge non ponesse in pericolo propriamente l'esistenza dello Stato, l'unità nazionale; ma permettetemi di riconoscere che noi mancheremmo del pari al compito e dover nostro se, per un'imprudenza, per una specie d'amor platonico verso il Papa come quello della Commissione, volessimo abbondare in queste concessioni oltre la necessità, quando anche dovessero derivarne solamente conflitti, lotte civili possibilità di spargimento di una sola goccia di sangue!

* Tollerate un esempio. Uno degli articoli del progetto concede che un corpo di proprie guardie custodisca la persona ed i palazzi del Pontefice. E si dice: Di che temete? Raccolga il Papa quel numero di guardie che a lui talenti; ne tenga 200 o 300, le accresca, le prenda dove vuole, e faccia anche una passeggiata militare per tutta l'Italia circondato da un corpo di queste guardie; lo Stato non correrà pericolo di disfarsi. Rispondo: credo anch'io che l'unità d'Italia non cadrà per questo; anche un conflitto non potrà definitivamente avere un esito incerto; ma io domando, se legislatori savi, cauti e prudenti possano per avventura creare con le loro leggi, e senza necessità, minacce al paese di danni e pericoli, al certo non gravi, e non irreparabili, ma ad ogni modo malefici e funesti. E non potrebbe avvenire che, sotto l'influenza di passioni esaltate, in circostanze eccezionali, potessero

venire sguinzagliati ad offesa di pacifici ed innocenti cittadini questi uomini armati, come già ne abbiamo avuto un piccolo saggio, credo, nell'8 dicembre; ed il sangue versato, e le resistenze che sarebbero provocate, e i conflitti nelle pubbliche vie della nostra capitale, credete voi che sarebbero una piccola cosa, un rischio per l'ordine e la quiete pubblica da affrontarsi con animo leggiero?

Permettete un'altra domanda, cui spero mi si risponderà dal relatore o dal Ministero.

Io trovo scritto nel Codice penale, che tutti coloro i quali appartengono alla forza armata, allorchè giustifichino un ordine gerarchicamente ricevuto, cessano di essere responsabili della esecuzione, ed hanno diritto di declinare e di far ricadere la responsabilità stessa su coloro da cui l'ordine venne emanato: questo è principio riconosciuto, ed applicato quotidianamente dai nostri tribunali, altrimenti non vi sarebbe più disciplina ed ordine gerarchico. (*Movimenti e conversazioni sul banco dei ministri*)

Supponete ora che a termini della vostra legge le guardie papali in certe eventualità s'impegnino in qualche conflitto, ed avvengano violenze, lesioni di cittadini e fatti di sangue; esse potranno dirvi: noi abbiamo ragione di andare impuniti, perchè non abbiamo fatto che obbedire ad un ordine gerarchico, ad un ordine scritto, se volete, dal gabinetto del Pontefice; eccolo: e quest'ordine sarà in fatti emanato dal Vaticano... (*Bene!*) forse emanato sotto la influenza di un panico timore, in un momento di collera..., e non voglio immaginare certe altre situazioni in cui la storia dei Papi ce li dimostra ben altrimenti che abborrenti dal sangue e dall'abuso della forza. Nè già intendo parlare del Pontefice attuale; noi facciamo una legge che deve servire anche per l'avvenire, e chi mi assicura che in circostanze eccezionali, e con un Papa di carattere altiero e violento, sia impossibile un'aggressione armata contro qualche associazione nemica al Papato, una specie di piccola *Saint-Barthélemy* nella città di Roma, eseguendosi un ordine sanguinoso? (*Movimento*) Io spero che mi si risponda, come si farà a chiedere ragione di simili fatti: gli esecutori non saranno responsabili, essi mostreranno l'ordine; l'autore dell'ordine è dichiarato da noi inviolabile ed irresponsabile, nè vi è alcuno che debba rispondere per lui. Di grazia, spiegate mi quale sarà la situazione spaventevole, incivile, fuori la legge, in cui avremo collocato la capitale d'Italia, la nostra Roma, finchè questo colà possa accadere? L'onorevole presidente del Consiglio mi sorride, perchè forse crede queste cose impossibili, e reputa immaginario il mio timore. Io confesso invece che pericoli ed inconvenienti di questa specie mi sembrano inevitabili, se non apriamo bene gli occhi nelle concessioni che stiamo per fare al Pontefice, perchè potrebbe stabilirsi tale un antagonismo fra codesto novello corpo di giannizzeri, ed una parte della popolazione romana,

specialmente laddove i primi potessero credere di inservire contro increduli e miscredenti, e di guadagnare le indulgenze con la salute delle anime, che io temerei, o signori, disordini forse ben più seri e reali di quanto si crede. Lo ripeto, non per questo cadrà l'Italia; essa riposa sopra i petti ed i sentimenti dei cittadini, sul valore del nostro esercito, non è questione di ciò; ma io domando se voi consentireste, senza timore e preoccupazione, a qualunque più eminente autorità di farla irresponsabile e indipendente, ponendo a sua disposizione una forza d'armati, i quali fossero obbligati non ad obbedire al Governo, ma agli ordini che ricevessero dalla persona irresponsabile.

Un'ultima considerazione non è da trasandare.

Noi dobbiamo procedere cauti e scrupolosi nel compilare la legge e nel purgarla da tutto ciò che sia non necessario, da ogni concessione eccessiva o pericolosa: e sapete anche perchè? Perchè, quando si abbondasse in queste concessioni, esse diverrebbero tentazione, eccitamento a faziosi o fanatici di tali intraprese, che altrimenti sarebbero prevenute. Anche i fautori della caduta potestà temporale sapranno accuratamente esaminare e studiare questa legge; e quante volte per avventura potessero persuadersi che la loro audacia può andare impunita, e che possono non temer nulla facendo assegnamento su queste franchigie e su quella specie di asilo che fosse assicurato ai malfattori, ognuna di queste concessioni importanti sapete che cosa addiverrebbe? Una provocazione permanente a tutte le persone nemiche del paese o intente al male, per offrire il loro braccio a tentativi perversi, antipatriottici, esiziali per la pace pubblica.

Conchiudo, o signori, che è nostro dovere non essere ciecamente prodighi, ma saviamente economi, ed introdurre nella legge tutti i temperamenti e le modificazioni che possano renderla innocua ed inoffensiva, garantire l'indipendenza dell'esercizio del potere spirituale del Papa, ma niente di più, niente di meno, e non compromettere l'ordine pubblico.

Non è questo il momento di discendere all'applicazione di questo concetto generale, essendo esso riservata alla discussione dei singoli emendamenti del mio controprogetto; ma fin d'ora permettetemi, quasi a modo di saggio, di mostrarvi le diversità che passano fra alcuni articoli del primo titolo nel Progetto della maggioranza della Commissione, e nel mio Controprogetto.

Anzi ch'è affermare in modo equivoco ed enigmatico che il Pontefice è sacro ed inviolabile, io bramerei nel primo articolo della legge ribadire chiaramente il concetto, che in lui è definitivamente cessata ogni potestà temporale, ogni autorità politica, acciò nessuno presuma dopo ciò di sostenere che una reliquia della vecchia sovranità politica in lui sia rimasta, e che di essa tuttavia egli possa far uso per istipulare convenzioni internazionali colle potenze straniere, considerando questo come un attributo di sovranità personale,

piuttosto che territoriale; e ciò, sia per chiamare gli stranieri in Italia, sia per qualunque altro atto il quale ecceda lo scopo del semplice esercizio di un ministero spirituale. La dichiarazione dello scopo introduce in tal guisa un limite logico e naturale ai mezzi ed alle garanzie che vengono concesse.

Inoltre io propongo come essenziale condizione, che giudico d'assoluta necessità (e questa è un'altra caratteristica differenza fra i due progetti), cioè che la concessione senza esempio della personale inviolabilità ed irresponsabilità sia limitata ad un individuo solo, alla sola persona del Pontefice, e non estesa ad altre autorità e persone ecclesiastiche.

In un primo progetto dell'onorevole relatore della Commissione, che ho sotto gli occhi sulle prove di stampa, era da lui proposto di accordare anche permanentemente questa medesima inviolabilità ed irresponsabilità all'intero collegio dei cardinali, vale a dire avremmo avuto in Italia 72 persone irresponsabili come i re assoluti, i quali avrebbero potuto commettere od ordinare qualunque specie di eccesso o delitto senza darne conto a chicchessia.

Io convengo e riconosco che nell'odierno progetto della maggioranza della Commissione questa proposta è stata di molto temperata.

Ciò nondimeno, anche l'attuale proposta, a mio avviso, è grandemente pericolosa; ed il pericolo è ancora più accresciuto dal vedersi ripristinato nel progetto della maggioranza della Commissione quell'articolo 10 che una deliberazione del Comitato della Camera, dopo ampia e matura discussione, aveva quasi all'unanimità soppresso; l'articolo 10 in cui si vorrebbe estendere la irresponsabilità in massa a tutti gli ecclesiastici che sono in Roma, per qualunque loro partecipazione ad atti della Santa Sede, e quale che sia il ministero ecclesiastico da essi esercitato.

Or bene, o signori, la cennata inviolabilità, ora ristretta pe' cardinali soltanto ai casi di Sede vacante e durante il Conclave, anche in questi limiti non cessa di essere sommamente improvvida, eccessiva, arbitraria concessione.

In primo luogo essa non è necessaria; ed è questa la vera e precisa ragione che io opporrò sempre quando contraddirò ad alcune delle proposte concessioni.

Qual mai ne è la ragione? Se mi dite che continua lo esercizio del potere spirituale del Papa nel collegio de' cardinali in Conclave; io vi rispondo esser questo un grossolano errore. È noto che la giurisdizione spirituale non risiede collettivamente nel Collegio dei cardinali nella vacanza della Sede, che anzi molti di essi nè anche hanno carattere ecclesiastico ed ordini; e conseguentemente ciò importa essersi dimenticati completamente i principii del diritto ecclesiastico intorno all'esercizio della giurisdizione spirituale nelle vacanze della Sede Apostolica.

Se invece mi dite: « I cardinali sono gli elettori del

Papa, conviene dunque assicurare la loro libertà, impedire che sopra di essi possa mettersi la mano fino a che attendono all'importante elezione; » ovvia si appalesa la sola conseguenza logica che da ciò possa derivarsi, cioè che, se vi sono fatti contrari alle leggi, o costituenti crimine o delitto di cui, al pari di tutti i cittadini, costoro sieno responsabili, ogni procedura rimanga sospesa, non sia iniziata nè seguita, fino a che duri il Conclave.

Io vado più in là: son disposto a sospendere cotali procedure anche verso i membri del Concilio generale, dappoichè mi è sembrato dover assimilare la prerogativa dei membri di queste supreme assemblee ecclesiastiche a quella di cui sono rivestiti i membri delle supreme assemblee legislative politiche per attendere all'adempimento del loro elevato mandato. Ma al di là di questa, ogni altra concessione non è necessaria. Aggiungo di più: sarebbe infinitamente pericolosa, imperocchè non dobbiamo dimenticare che la storia dei Conclavi è la storia delle discordie, degli intrighi, delle corruzioni diplomatiche, delle cospirazioni sovente ordite in quelle adunanze contro la pace degli Stati. Non dimentichiamo altresì che un Conclave può avere una durata lunga ed indefinita; quindi le maggiori insidie che potrebbe correre il nostro paese, le più gravi difficoltà pel nostro Governo avverrebbero nel periodo delle adunanze dei Conclavi, nella vacanza della Sede.

Sappiano pertanto quei porporati che, fino a quando dura quell'adunanza, essi non possono essere chiamati a rispondere dei loro atti; ma non per questo già sono irresponsabili.

Più tardi, disciolte quelle adunanze, se venisse per avventura in chiaro la prova di fatti costitutivi di reati in quel tempo da alcuni di loro commessi contro la sicurezza dello Stato, contro l'unità d'Italia, contro la nazionale sovranità, essi non potrebbero lusingarsi di sfuggire alla meritata pena, di goderne l'impunità.

Viene poi l'articolo in cui si pretende di assimilare completamente le penalità per le offese al Re a quelle contro il Pontefice. Ebbene, signori, a suo tempo vi dimostrerò quali assurdità nell'ordine razionale e quali pericoli deriverebbero nell'ordine pratico dalla proposta assimilazione. Io ho creduto almeno limitarla, come verrò più tardi esponendo. Ho inoltre stimato necessario fare un'aggiunta, della cui opportunità io non prevedeva che così presto i fatti sarebbero venuti a darmi ragione. Io propongo dichiararsi espressamente che, se può procedersi per offese che si commettano colle parole, con scritti, con vie di fatto contro la persona del Pontefice, con ciò non s'intende menomamente impedire la libera discussione anche nelle materie religiose. Mi si opporrà, lo prevedo, che questo s'intende da sè, che la dichiarazione non è necessaria, è superflua. Ma è vano affermarlo. Chi eccitasse con pubblici discorsi, scritti o stampe solamente il *malcontento* contro

la persona del Re, potrebbe essere tradotto a giudizio penale; quindi è indubitato, o signori, che, colla generica e completa assimilazione che vi propone la maggioranza della Commissione, rimarrebbe parimente vietato eccitare il malcontento contro il Pontefice. Ma allora quale sarà il sistema che noi inaugureremo per la libertà della stampa? Io non potrò più scrivere che il *Sillabo* è una sfida alla civiltà; che è un impedimento al progresso morale dell'umanità; che molte delle sue dottrine vorrebbero ricacciare il mondo nell'ignoranza, nella servitù, nella barbarie; che costituiscono un tentativo di regresso al medio evo. Non si potrà qualificare un atto di demenza la proclamazione dell'infallibilità di un uomo.

Scrivendo queste cose intorno ad atti che emanano dal Pontefice, chi può mettere in dubbio che certamente io non applaudisco, ma biasimo e maledico, e che probabilmente la conseguenza ne sarà di eccitare verso di lui e verso i suoi atti il pubblico malcontento? Pertanto non è giusto nè possibile ammettere questa completa e generica parità. È dunque di alta importanza per la tutela e l'integrità delle nostre libere istituzioni scrivere chiaramente nella legge, che è mantenuto in tutta la sua pienezza il diritto della libera discussione anche nelle materie religiose; altrimenti diverranno una vana parola, una bugiarda illusione la libertà della stampa, la libertà della coscienza, la libertà dei culti. Ho detto che, quando io ciò proponeva nel mio controprogetto, non presagiva che i fatti sarebbero venuti così presto a darmi ragione.

L'onorevole ministro dell'interno si è riservato di prendere delle informazioni sopra l'enormità appena credibile, della quale oggi il telegrafo ci dà notizia, di essere stata sequestrata in Roma dal Ministero pubblico, come contenente reato, la lettera del padre Giacinto all'episcopato cattolico, in cui combatte la superba pretensione papale all'infallibilità, ed esprime con le forme più pie e modeste i voti di vedere riformato e ricondotto il cattolicesimo all'antica purezza. Spero che la notizia possa venire smentita; ma, supposto che sia vero essersi creduto meritevole di persecuzione penale codesta pubblicazione di uno degli ecclesiastici più rispettabili per pietà, virtù e santità di costumi, e per affetto sincero alle dottrine cattoliche, com'è il padre Giacinto, cui si vorrebbe impedire di rivolgersi ai propri colleghi negli studi religiosi, e di fare un appello all'episcopato su questioni di fede e di dottrina, io domanderò: dove dunque andiamo, quali criteri regoleranno il novello sistema?

Ho sotto gli occhi questa epistola, essa è degna di un alto ingegno e di una coscienza onesta e convinta. Egli non vuole combattere, ma propugnare la causa cattolica; e appunto a tale scopo deplora il *Sillabo* e l'*Infalibilità*, come fatti al cattolicesimo dannosi, ed in opposizione colla vera religione e colla civiltà. Sarà dunque d'oggi innanzi vietato di scrivere ciò?

Parliamoci chiaro, intendiamoci: qual legge vogliamo dettare? Se coll'articolo 2 del progetto della Commissione essa vuole o tollera che possano andare soggette a repressione simili pubblicazioni; vediamo se vi ha in mezzo a noi chi assuma la responsabilità di accettare siffatta proposta della Commissione: quanti qui siamo, gelosi della libertà di coscienza e di stampa, con orrore voteremo contro la medesima. No, non vogliamo che i nostri nomi rimangano confusi con quelli di coloro i quali, anche senza volerlo, avranno preparato un avvenire luttuoso, lagrimevole, funesto alla libertà ed all'Italia.

Che cosa importa che l'infalibilità del Papa abbia potuto da pochi o da molti, con servile coscienza, essere dichiarata un dogma, se pure questo è avvenuto? La discussione di tutti indistintamente gli atti e le dottrine, cioè in genere ed ampiamente nelle materie religiose, con forme ancorchè vivaci, ma decenti, dal punto di vista filosofico, razionale, storico o pratico, non può assolutamente essere inceppata; altrimenti sopprimete la tolleranza medesima, e la vostra libertà di coscienza non è più che una mistificazione.

Questa libertà di discussione e di censura d'altronde, o signori, non è nata da ieri, benchè sovente siasi tentato di soffocarla.

In Francia un magistrato distinto, l'avvocato generale Talon, fin dal 1665 non dubitava di scrivere queste parole: « Se mai avvenisse che il capo della religione cattolica fosse dichiarato infallibile, diverrebbe ben presto il padrone dell'Europa. »

E lo stesso pio relatore dell'Assemblea del clero francese nel 1682, nella quale di tanta luce rifulse il grande Bossuet, dichiarava che « coll'opinione dell'infalibilità e della superiorità dei Papi sui Concilii, non si potrebbe essere più in Francia nè cristiani, e nè anche francesi. »

Potete dunque imporre, o signori, al mondo di essere cieco e muto, se oggi si produce un rivolgimento così fondamentale nella Chiesa, non so con quali mezzi, e con quali arti? Volete voi che non si abbia il diritto di ragionare, che la forza e la minaccia dei processi e delle condanne sopprima la libera censura e discussione di tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica dal suo più alto grado fino all'infimo? E allora non avreste in realtà impedito ai dissidenti di essere più protestanti o israeliti? Si troverebbero di fatto e per necessità impediti tutti gli altri culti, non permettendosi più di sostenere che quello, che il culto cattolico insegna come verità, sia invece errore e menzogna.

Ecco perchè, o signori, non sarà mai soverchia la precauzione che da noi convien che si adoperi, acciò i limiti della necessità nelle ardue concessioni di questa legge non vengano ecceduti, e le formole più chiare e le più circospette siano in questa parte della legge con cauta previdenza usate.

L'onorevole relatore della Commissione ha scritto

nel suo lavoro questa meravigliosa frase, che cioè, se la legge veramente riescisse a difendere la società contro i pericoli e gli abusi, allora essa sarebbe da lacerarsi come un cencio inutile e da gettarsi via come arnese inservibile.

Io non posso comprendere il significato di queste parole. Dunque non basterà che da noi facciasi una legge, la quale tuteli e garantisca l'indipendenza spirituale del Papa; si richiedono l'obblio e l'abdicazione dei nostri più sacri doveri; ci si avverte che dobbiamo fare una legge, la quale lasci aperta la via ai pericoli della patria, ed anche vedendoli e toccandoli con mano, dobbiamo ad occhi veggenti lasciarvi miseramente esposto il paese!

La condizione normale di qualunque associazione la più indipendente, e perciò anche dell'associazione cattolica, richiede che l'associazione sia garantita dall'oppressione e dall'arbitrio del Governo; ma che lo Stato sia anch'egli dal suo canto difeso e tutelato dai pericoli, dagli abusi e dagli eccessi. Realizziamo l'applicazione di questo concetto, rendiamo omaggio a così evidente principio; non eccediamo, lo ripeto ancora una volta, i limiti della necessità; e con questo saggio criterio voi potrete riconoscere, procedendo oltre nell'applicazione del principio medesimo, quali siano le differenze che nei singoli articoli intercedono fra il progetto della maggioranza della Commissione e quello da me proposto.

Signori, se me lo permettete, prenderò qualche istante di riposo.

(Segue una sospensione di dieci minuti.)

L'ora inoltrata mi ammonisce di non abusare più lungamente della vostra benevola attenzione, alla quale mi sento profondamente riconoscente; e perciò mi limiterò a poche generali osservazioni sulla seconda parte della legge; ma prima di passare alla medesima chiedo soltanto licenza di rispondere ad una obiezione, che mi è sembrato poter interpretare in una interruzione a me venuta dal banco della Commissione.

Quella interruzione parve una denegazione della censura principale da me fatta al sistema della Commissione, quella di essere stato il Pontefice dalla medesima considerato tuttora, sotto certo aspetto, nell'antecedente sua qualità di sovrano, e come se conservasse tuttavia una parte dell'antica sua sovranità. Si vuole impugnare che tale sia stato il concetto della maggioranza della Commissione; perchè se pure esso per avventura potrebbesi desumere dagli articoli del decreto reale di approvazione del plebiscito, già stato sottoposto al Parlamento, e che ha formato oggetto delle riserve espresse nell'articolo 2 della recente legge del 30 dicembre; il Pontefice non sia più qualificato nè considerato sovrano nel progetto che la maggioranza della Commissione oggi propugna.

Se si vuole che io accetti, come un pentimento, questa denegazione della Commissione, io ne sarò lieto

e soddisfatto; ma finora io non potevo dissimularmi che una ben diversa opinione della maggioranza della Commissione risultasse chiaramente espressa e significata nella relazione che accompagna il suo progetto.

Io trovo in essa queste parole, sulle quali richiamo l'attenzione della Camera:

« Nel sancire questi privilegi come diritti nuovi che s'incardinano nell'organismo costituzionale dello Stato, il fine che ci proponiamo di raggiungere è che, per parte nostra, il Sommo Pontefice, quantunque abbia cessato di essere Sovrano temporale, e non estenda più quindi la sua autorità politica sopra nessuna parte di territorio italiano, pure continui a mantenere i caratteri che, per ragione di principii di diritto internazionale, gli dava la qualità di capo di uno Stato sovrano. Non cessano dunque nel Pontefice se non quei diritti che erano naturalmente annessi colla esistenza attuale di questo Stato, e che non possono immaginarsi senza dar loro il fondamento e la base di un territorio qualunque. Questi *diritti superstiti* hanno sanzione, come i primi che egli aveva, nel diritto internazionale, ma non hanno bisogno, più che i primi, di essere stipulati con un atto internazionale. Il Pontefice *resta Sovrano ora*, e con diversa misura e fattezza di quello che egli era prima; in questa sua qualità, come oggi è determinata, sarà lecito a ciascun altro Stato sovrano di riconoscerlo o no, appunto quanto era lecito prima. L'Italia con questa presente legge precorre ogni altro Stato, ed è il dover suo di farlo. Potranno, se vogliono, gli altri Stati d'Europa seguirne l'esempio, o mostrare solo coi fatti che anche per essi il Sommo Pontefice mantiene il carattere di sovranità che ha avuto sinora. »

Non basta. In altro luogo della relazione medesima io leggo: « Il potere civile qui non intende creare nulla. Trova nel Pontefice, come capo di uno Stato, questo attributo comune quasi a tutti i capi di Stato in ogni diritto pubblico, quello di essere ritenuti superiori ad ogni giurisdizione penale, e talora anche civile, dello Stato a cui presiedono, e perciò inviolabili, intangibili da essa. E la ragione nei principii di ciò è chiara: quegli che è la fonte di ogni giurisdizione, non può trovarsi soggetto ad una autorità che emana da lui. »

Ora, o signori, io credo una simile dottrina politica non solo manifestamente erronea, ma altresì pericolosa ed esiziale per l'avvenire del nostro paese.

Anzitutto, come mai, dopo il plebiscito e la manifestazione solenne della volontà nazionale, possono ancora sussistere questo carattere di Sovrano, questi diritti superstiti nel cessato Principe di Roma? Chi oserebbe dire che l'antico granduca di Toscana ed il Re di Napoli abbiano soltanto perduto un territorio e quei diritti che avevano bisogno di un territorio per esservi esercitati, ma che oggi ancora dell'antica loro potestà conservino certi diritti sovrani, i quali sono riconosciuti dal diritto internazionale?

Ho già dimostrato che il concetto di *sovranità* involge necessariamente il doppio rapporto con un *territorio* e con *persone suddite*. Sono adunque costretto, in opposizione a codesti intendimenti della maggioranza della Commissione, di riconoscere che il Pontefice manca dell'una e dell'altra condizione di vera sovranità, e che in lui non uno degli antichi diritti ha potuto sopravvivere; che egli non è più se non un principe spodestato al pari di tutti gli altri, non è che un sacerdote, ma un sacerdote che per l'eminenza del suo ufficio e grado gerarchico abbisogna di guarentie efficaci per l'indipendente e libero esercizio del suo potere spirituale.

Ora, appunto perchè il decreto reale, approvato con caute riserve dalla legge del 30 dicembre, conservava al Pontefice gli attributi e le *prerogative personali* di sovrano; e veggio in fronte al progetto attuale della Commissione precisamente introdotta questa inopportuna epigrafe: *Prerogative del Sommo Pontefice*; si stabilisce con ciò tale un nesso fra quel decreto e questa legge destinata a determinarne ed esplicarne gli effetti, che colla scorta anche dei commenti nascenti dalla relazione della Commissione stessa testè letta sarebbe facile far sorgere quell'equivoco che è supremo e vitale interesse di prevenire.

E da ultimo, il sistema della maggioranza della Commissione ancor più chiaramente si delinea, allorchè alla inviolabilità personale del Pontefice vediamo aggiunta anche quella, in certe epoche e circostanze, dell'intero Collegio dei cardinali, e permanentemente quella di tutti gli ecclesiastici che possano farsi strumento e mezzo di esecuzione di ordini aventi un carattere esteriore di ecclesiasticità, per quanto essi potessero involgere penali responsabilità al cospetto delle leggi dello Stato.

Chi non vede che si viene a proporci di costituire al Pontefice una vera sovranità, comunque dimezzata; una sovranità bastevole ad impedire che le leggi ottengano universale obbedienza ed effetto, che lo Stato efficacemente tuteli la propria sicurezza e l'ordine pubblico, che in fine all'Italia sia risparmiato uno stato anomalo, difforme da tutti i sani principii del vivere civile, fecondo di paurosi inconvenienti e malanni?

Io non aggiungo di più a giustificazione delle controproposte da me fatte sulla prima parte di legge.

Passando alla seconda parte, rispetto al suo contenuto, nessuno certamente dirà che esistano impegni assunti dal Governo; nessuno negherà che le disposizioni di questa seconda parte, che è un titolo separato dalla medesima, possano anche costituire oggetto di una legge distinta.

Rammerò essersi da me espressa prima nel Comitato, e poscia anche in seno alla Giunta, l'opinione che fosse conveniente intraprendere fin da ora un accurato e maturo studio di quest'altra parte della legge, per riuscire a compilarne la formola in termini soddisfacenti, dovendo essere questo un lavoro necessariamente

arduo, lungo, estremamente malagevole, anche per difetto di anteriori modelli legislativi.

Nondimeno la Commissione aveva deliberato nella sua maggioranza, che fosse preferibile rimandare indefinitamente ad altro tempo la preparazione e discussione di quest'altro progetto di legge distinto, appunto in considerazione dei gravi e maturi studi che per esso erano necessari; e su questa deliberazione si passò dalla Giunta alla nomina del suo relatore.

Più tardi questo progetto di legge si è veduto improvvisamente, e per opera personale del relatore medesimo, accresciuto del suo secondo titolo. Per me sento l'obbligo di pubblicamente attestare una cosa sola; ed è che questa seconda ed importantissima parte della legge non è stata mai discussa nel seno della Commissione, nè prima di tale opera dell'onorevole relatore, nè fino alle ultime sedute, alle quali io non sono intervenuto. Ignoro se i miei onorevoli colleghi abbiano potuto consacrare a questo immenso argomento uno studio fugace nelle ultime adunanze; ma è certo che, quando l'onorevole relatore presentò il progetto di questa seconda parte della legge, il disegno era assolutamente figlio della sua individuale iniziativa e dei suoi studi, non punto diretti, nè illuminati dalla discussione e deliberazione collettiva nel seno della Giunta.

Ora, io son certo di esprimere un giudizio che avran meco comune tutte le persone competenti a giudicare in questa materia, qualificando questa parte del disegno di legge sommamente difettosa, senza principii, incompleta e mancante di parti essenziali, e dello stesso linguaggio legislativo. La Camera vedrà quello che ora convenga meglio. Se per avventura si dovesse così porre l'alternativa: o rinunziar per ora a questa parte delle proposte, o avere una cattiva legge, adottando precipitosamente una incompleta riforma, senza quella profondità e serietà di studi che l'argomento richiede; ormai le cose sarebbero ridotte a tale, che anch'io crederei minor danno separare la seconda dalla prima parte, e riservare l'approvazione della seconda più tardi, e premessi gli studi indispensabili.

Che se la Camera fosse disposta ad intraprendere fin d'ora cotesti nuovi studi fondamentali, pazienti, accurati, la mia modesta cooperazione le sarà assicurata, e persisterò ben volentieri nel mio primo concetto e divisamento.

Parevami in vero che non mancasse la convenienza, che la stessa legge, la quale accordar deve eccezionali guarentie, che sono privilegi e favori, al capo della religione cattolica, contemporaneamente provvedesse a dare anche libertà alle membra ed all'intera associazione dei credenti.

Nè giudicherei spregevole vantaggio quello che si otterrebbe, armando il nostro Governo, in ogni remotissima ipotesi di doglianze di potenze cattoliche, le quali, per avventura, potessero trovare insufficiente

l'immensa serie di franchigie e concessioni di che si largheggia col Papa, armando il nostro Governo di un argomento di difesa potente ed irresistibile, e ponendolo in grado di così parlare, a qualunque Governo cattolico: « Se voi trovate ancora scarsa la misura delle concessioni che al Pontefice fa l'Italia, cominciate voi nei vostri Stati dal fare altrettanto; accordate anche voi la stessa libertà alla Chiesa cattolica che l'Italia la prima porge il grande esempio di concedere; abolite l'*Exequatur*, il *Placet*, tutte le cautele difensive dell'indipendenza e sovranità civile di uno Stato cattolico, mentre voi tutti ne siete anzi divenuti più che mai gelosi dopo l'imprudente proclamazione dell'infallibilità.» A me pareva che fosse pel nostro Governo un vantaggio poter tenere un simile linguaggio; ma tuttavia ad una condizione, lo ripeto, alla condizione che la legge sia buona, profondamente meditata, fondata sopra principii solidi ed inconcussi, e che sia stata oggetto di maturo e coscienzioso esame; il che, io ne sono convinto, richiede tuttora studi e discussioni.

Promettendo il mio concorso, purchè vogliasi innalzare un monumento di giustizia e di libertà, e non già un piedistallo al despotismo teocratico, io non vengo già a mutare i miei antichi propositi. Io sono stato in quest'Assemblea coscienzioso difensore delle regalie e degli antichi mezzi di tutela dello Stato, finchè il Pontefice fu rivestito del potere temporale; ma la Camera voglia permettere che io le rammenti le parole che pronunciai nella memorabile discussione che ebbe luogo in questa medesima Assemblea nel luglio del 1867, allorchè vennero in esame i progetti di legge presentati dal Ministero Ricasoli-Borgatti. Io rammentai allora, come il conte di Cavour aveva espressamente dichiarato che l'Italia, *soltanto* dopo aver dichiarato decaduto il potere temporale del Papa, potesse proclamare il principio della separazione dello Stato e della Chiesa, e della completa libertà di quest'ultima. Io mi espressi così:

« Ecco, signori, restituita al suo genuino senso e tenore la celebre formola del conte di Cavour; ecco le condizioni della sua applicabilità.

« E se non fosse soverchio il mio ardimento, io mi permetterei di essere un po' più esigente, perchè credo che, *anche dopo proclamata la caduta del potere temporale*, succederà necessariamente un periodo più o meno breve di esperimento, di osservazione, di prova, nel quale converrà che l'Italia si assicuri di essersi veramente abbandonato in modo definitivo quello strano e secolare connubio, e che non si sia ceduto all'imperio di momentanee circostanze, coll'intendimento di cogliere la prima opportunità per ricuperare la perduta autorità col soccorso di una intervento straniera. « Quando la civiltà avrà portati i suoi frutti; quando un così grande fatto, una volta compiuto, avrà un'eco di applausi in tutta la terra, perchè sarà uno dei più grandi progressi trasformati dell'umanità,

uno di quegli avvenimenti che rappresentano nella storia del genere umano i momenti culminanti della sua vita, che il Campanella, con enfatica frase, chiamava il *giubileo*, i *grandi giorni della umanità*; allora sarò io il primo ad invocare e proporre non solo l'applicazione alla Chiesa del diritto comune, ma la concessione delle maggiori larghezze, di eccezionali favori e garanzie d'indipendenza, anche al di là di ciò che oggi per essa si domanda, perchè saremo sicuri e tranquilli che ciò facendo, non avremo giammai a pentirci di aver fallito al nostro mandato, che è quello di vegliare alla salute della patria. » (*Segni di approvazione*)

Io mi astengo dai commenti di questa mia dichiarazione, la quale però dimostra che spetta oggi ancora alla Camera di esaminare se le condizioni, nelle quali al presente l'Italia si trova, siano tali da farci rinunciare a questo periodo di più o meno breve esperimento, per assicurarci che siasi nel Vaticano abbandonato definitivamente il pensiero ed ogni riserva di cogliere qualunque occasione propizia per tentare il ricuperamento del potere temporale; se sia fin da oggi il caso di procedere innanzi nella nostra via con coraggio e fiducia contro il naturale e più fiero avversario della nazionale unità, promulgando una legge la quale però non sia improvvida, incompleta, e, per inescusabile imprudenza, ripiena di pericoli e d'insidie per l'ordine pubblico e per la sicurezza del paese e delle libere istituzioni.

Potendo iniziarsi sulla medesima i necessari studi, io ho anche sottoposto in codesta previsione al giudizio della Camera un controprogetto della seconda parte della legge; ma protesto che esso è ben lontano dall'essere quello che io vorrei, e dall'esprimere un ordinato sistema fondato sui veri principii; allo stato attuale delle proposte io non ho potuto che tentare di rendere, a mio avviso, meno difettoso e meno cattivo il progetto presentato dalla maggioranza della Commissione, purgarlo dai maggiori vizi, allontanarne i pericoli più evidenti; e tuttavia esso rimane incompleto, ed io sono più che mai convinto che si richiederebbero ancora meditazioni e cure maggiori prima di introdurre in Italia, avanti che in ogni altro paese cattolico di Europa, un così ardito e radicale mutamento nel diritto pubblico dello Stato.

Ad ogni modo, risalendo ai principii, la teoria dei limiti della competenza dello Stato nelle materie religiose è molto semplice. È una falsa idea, ed è quella di molti astuti ultracattolici, che lo Stato, astenendosi da ogni ingerenza nelle cose della religione, si arresti in faccia ad un estraneo potere, ad una rivale giurisdizione. Nello Stato non può esistere che unico potere, quello della nazionale sovranità, e quindi una sola legge ed una sola universale, illimitata giurisdizione; e noi abbiamo il dovere di non ammettere nello Stato la coesistenza di leggi e tribunali che dallo Stato non dipendano, e quello di far osservare il diritto e la

giustizia da tutti e contro tutti. Noi non rispettiamo altrimenti la libertà religiosa, se non come una parte, ed al certo la più preziosa e sacra, della libertà individuale; proteggiamo la libertà del culto cattolico, come quella di qualunque altro culto, come le libertà lecite, ed all'ordine pubblico innocue, di qualunque associazione.

È vero, o signori, che, collocandoci anche da questo altissimo ed irreprensibile punto di vista, finora non si considerarono abbastanza alcuni scrupoli e timori, che ai miei occhi son tuttora gravi e seri, e sui quali è mio debito di richiamare per brevi istanti l'attenzione della Camera. Essi forse concorreranno a dimostrare che quest'argomento della libertà della Chiesa cattolica, considerata come qualunque altra privata associazione, questo concetto di cui tanti parlano ed ai nostri giorni si annunziano fautori e promotori, costituisce una immensa riforma non ancora maturata da profondi studi e da imparziali investigazioni.

Eccone la prova. Tutti dicono, e fu questo anche il concetto fondamentale di quel primitivo progetto di legge che era stato presentato dal Ministero Ricasoli-Borgatti nel 1866, che ne' rapporti con lo Stato la Chiesa cattolica non è diversa da qualunque altra privata associazione; e che lo Stato per mezzo dei suoi tribunali deve considerare le leggi, i canoni ecclesiastici, e tutti gli statuti particolari della Chiesa cattolica, come i tribunali considerano le convenzioni patrizie, gli statuti, ed i regolamenti interni di qualunque privata società, di qualunque associazione esistente nello Stato, patti e statuti che non possono mai prevalere all'autorità delle leggi dello Stato, e che in tanto possono ricevere esecuzione ed osservanza in quanto ad esse non contraddicano. Costoro aggiungono che se in tali materie intervengano decisioni di autorità ed anche di giurisdizioni ecclesiastiche, non possono avere altro valore che di pronunzieri arbitrari, anch'esse ineseguibili contro le leggi dello Stato. Dicono in fine, che quando taluno dei membri di questa grande associazione, che è la Chiesa cattolica, si richiami per ingiustizie, per lesioni di diritti, per oppressione che soffra, sia dai capi della società medesima, sia da altri che ne facciano parte, i giudici naturali di tutte queste controversie non possono essere che i tribunali ordinari dello Stato, come in Inghilterra e nella libera America, essendo essi collocati nelle condizioni le più sicure d'imparzialità, d'indipendenza, d'inamovibilità per poter amministrare la giustizia senza pressione ed influenza del Governo, e per garantire che ciascuno degli associati conseguirà integro il proprio diritto.

Ebbene, o signori, permettetemi che io manifesti rapidamente i miei scrupoli, anche supponendo una leale attuazione di codesto sistema.

Vorrei cominciare innanzitutto per chiedere, che mi si dimostrasse che esista veramente una associazione

cattolica, nel senso in cui si vorrebbe adoperare questa parola, e co' caratteri costitutivi delle vere associazioni. Io non conosco altre associazioni fuori di quelle volontarie, e tra membri i quali siano vincolati tra loro da determinati rapporti giuridici. E veramente non dovrebbe essere lieve la difficoltà di dimostrare, che realmente i molti milioni di cattolici sparsi nelle varie parti del mondo, benchè abbiano comuni la fede, le credenze, la professione del culto, costituiscano un solo corpo, e racchiudano le condizioni ed i caratteri giuridici che debbono richiedersi in una vera e propria associazione.

Inoltre, se pure essa fosse un'associazione, sarebbe di natura e carattere diverso da tutte le altre. Tutte le associazioni, l'ho detto, sono volontarie; ma nella supposta associazione cattolica si nasce, si entra senza saperlo e volerlo quando si è nell'infanzia, ed il credente (come ora dirò) non ha la libertà di abbandonarla. Ma vi hanno poi ben altre gravissime differenze da tutte le altre associazioni.

In ogni privata società si riscontrano tre condizioni importantissime, che mancano assolutamente in questa supposta associazione cattolica.

La prima è che generalmente in qualsiasi società non vi è a temere mutazione di leggi e di ordini interni, fuorchè per la sola volontà degli associati, o almeno (in certi casi) della loro maggioranza. Ed invece nella Chiesa cattolica già avvennero, e sempre potrebbero avvenire grandi mutamenti, e ne avete veduto ai nostri giorni uno ben radicale, senza alcuna partecipazione o concorso degli associati: abbiamo anzi veduto una trasformazione della stessa legge fondamentale di questa associazione cattolica, non accettata nè voluta dai credenti e dai Governi delle nazioni cattoliche, essendosi trasportata in certa guisa la suprema autorità legislativa della Chiesa dalla rappresentanza dei fedeli e dei sacerdoti, dal Concilio, in un solo individuo, nel Papa dichiarato infallibile, sì che egli solo domani e sempre potrà cambiare da cima a fondo tutta intera la disciplina, la legislazione, gli statuti interni di questa vasta cosmopolitica associazione!! Col despotismo e con l'autocrazia scompare la essenza stessa di un'associazione qualsiasi.

La seconda differenza è in ciò riposta, che in tutte le altre associazioni sussiste almeno la possibilità di recesso e di rinunzia dei singoli membri a farne parte, senza immoralità e disdoro. Infatti, o signori, è questo il rimedio, cui spesso si ricorre da quel socio, il quale si trovi nel seno di una società non trattato secondo giustizia, molestato, angariato dai capi od amministratori, ed a cui rincresca e divenga gravosa la propria condizione per le speciali obbligazioni che su lui come socio incombono. Questo socio cederà ed alienerà le sue azioni, la sua quota; o chiederà dai tribunali il suo scioglimento dalla società per inadempimento di condizioni.

Ditemi, o signori, se è possibile riconoscere questa medesima libertà nei credenti. Che volete che io faccia? Sia qualunque l'oppressione dei miei capi, ecceda pure ogni limite l'abuso che a mio danno si commette, se non esiste un mezzo per cui questo abuso sia riparato ed impedito, non mi rimane al certo la libertà di rinunciare alla società della Chiesa a cui appartengo, perchè non posso onestamente rinunciare al convincimento della mia coscienza, alla mia intima fede, a ciò che forma la speranza e la consolazione della mia vita; io non posso per dispetto, o per qualunque ragionevole causa di malcontento, farmi protestante od israelita, o diventare ateo, con quella medesima facilità e libertà con cui posso abbandonare una società di commercio o altra qualunque privata associazione.

La terza non meno essenziale differenza, o signori, sta in ciò, che manca nella pretesa società cattolica ogni efficacia di autorità coattiva per gli abusi dei capi e dei ministri del culto, e per la violazione degli obblighi e degli statuti sociali.

In tutte le società l'associato si rivolge ai tribunali, denuncia l'abuso di coloro che la reggono od amministrano, ed ottiene che questo abuso sia efficacemente impedito o fatto cessare. Il più delle volte tutto si risolve in una condanna ad indennità pecuniarie fino alla desistenza dalla violazione o dall'abuso; ma può giungersi fino al punto della destituzione, della espulsione dei capi infedeli, o violatori dei patti e delle leggi dell'associazione. Io vi domando, di grazia, se può avvenire nulla di simile nella supposta associazione cattolica.

Quando taluno si presenta ad un ufficiale dello stato civile chiedendogli di celebrare il suo matrimonio, perchè in lui concorrano le condizioni contemplate nella legge civile, se quegli si ricusa, il richiedente si rivolge ai tribunali, ed i tribunali costringono l'ufficiale a fare l'atto di matrimonio; egli deve desistere necessariamente dal suo rifiuto, e può essere non solo condannato ai danni, ma benanche rimosso dall'ufficio di cui abusa.

Supponete ora che dopo ciò colui si presenti in chiesa al suo curato per lo stesso oggetto, dimostrandogli non esistere impedimenti, secondo i canoni e le leggi della Chiesa, cioè, per parlare il linguaggio della presente discussione, secondo lo statuto della pretesa associazione cattolica, acciò i due sposi vengano anche ecclesiasticamente congiunti; supponete che il parroco gli risponda che non vuole o crede di non potere: ebbene, il richiedente è pronto ad usare dei mezzi e delle garanzie di libertà che con questa legge vorrebbero introdursi, ed a cui si ricorre, non so con qual profitto, in Inghilterra e in America; egli dunque citerà il ministro del culto avanti al tribunale; e voglio anche ammettere che, dovendo i tribunali sapere di tutto, di scienze, di arti, d'industria, di agricoltura, di reli-

gione, per bene amministrare la giustizia, il tribunale a cui si rivolgerà, facendosi canonista e teologo, finisca per sentenziare che il parroco ha torto, che egli secondo i canoni è obbligato a congiungere l'attore in matrimonio.

Ma, di grazia, a questo punto insegnatemi come si farà ad esercitare con efficacia, con mezzi coattivi, il diritto di ottenere giustizia in materia ecclesiastica. Il parroco (sia pure per capriccioso arbitrio), se è sostenuto dai suoi superiori, potrà dir sempre: fate quel che volete; giudichino i tribunali come stimano; ma la mia coscienza m'impedisce di benedire questo matrimonio, d'impartire un sacramento della Chiesa; non vi sono nè sentenze nè ordini di qualsivoglia autorità dello Stato, che potranno costringermi a mancare ai miei doveri. Dicasi lo stesso, se il vescovo senza forme di giudizio sospenda *a divinis* un prete liberale, e non senta ragione, e di altri casi infiniti. Ed ecco, signori, la magnifica posizione, che in definitivo risultato voi avrete fatta ai credenti ed al basso clero col nuovo sistema che pretendete inaugurare sotto il pomposo e bugiardo titolo di libertà della Chiesa.

Il correttivo dell'ingerenza della sovranità civile per la cognizione ed impedimento degli abusi ecclesiastici cesserà, ma non a profitto della libertà e della giustizia, bensì a profitto dell'abuso, della licenza di opprimere e di calpestare le leggi stesse della Chiesa; si verrà ad introdurre e a sciogliere da ogni salutare freno e ritegno il despotismo teocratico.

Che cosa voglio io desumere da queste considerazioni? Che questo argomento merita ancora gravi e severi studi. Quello che per ora appare necessario e da tutti consentito è che, coll'abolizione dell'ingerenza *preventiva*, lo Stato si riconosca incompetente a dirigere e ad impedire nelle materie di religione; ma che debba tuttavia riguardarsi competente, ed esclusivamente competente, nell'adempimento del debito suo di amministrare la giustizia a tutti, e perciò anche al semplice credente, anche a chi appartiene al basso clero, contro gli abusi dei superiori e del clero privilegiato e dominante. Il difficile è ricercare efficaci mezzi per contenere nei debiti limiti, ed ordinare l'amministrazione di questa parte della giustizia e l'esecuzione dei relativi giudicati.

Ed ora meglio possono, o signori, comprendersi ed apprezzarsi quelle istituzioni tanto poco conosciute, mal giudicate ed imperfettamente studiate nei tempi presenti, che i nostri maggiori, i quali erano religiosissimi, ma nel tempo stesso gelosi nel tutelare l'indipendenza dello Stato, furono costretti ad escogitare ed a far accettare in tutti i paesi cattolici.

L'appello per abuso a quale altro scopo tendeva se non a questo? Non era della stessa natura la precauzione che lo Stato adoperava nel prendere cognizione anticipata dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica

e dei suoi atti prima che si venisse a permetterne l'esecuzione?

Un'altra osservazione, o signori, sembrami pure gravissima.

In America questo sistema, benchè attuato per minoranze cattoliche ben poco numerose, e non già sopra vaste proporzioni, ha potuto fare, malgrado alcune parziali difficoltà, non cattiva prova. Ma quali sono i due mezzi che ivi esercitano efficace influenza per impedire gli abusi del clero verso la società laica, dell'alto clero a danno del clero inferiore? Rammentateli, o signori. Il primo è l'ingerenza del laicato, delle associazioni locali nelle nomine dei ministri del culto, e specialmente nelle proposte dei vescovi che vengono canonicamente istituiti dal Pontefice. Ed il secondo è che l'amministrazione delle rendite ecclesiastiche non è presso il clero, ma presso la intera associazione dei credenti, cioè presso congregazioni laiche poste accanto al clero, il quale per ciò, se non dipende dallo Stato, dipende per la sua sussistenza e per la remunerazione de' suoi servizi dal laicato e dalla rappresentanza de' fedeli.

In tal modo si ha un sistema ragionevole, e qualche garanzia contro gli abusi; imperocchè i credenti sono anch'essi parte integrante della Chiesa, al certo non composta solo del clero, ma altresì dei fedeli tutti.

Or piacciavi riflettere, che nella proposta che abbiamo sott'occhio, queste due importantissime garanzie rimarrebbero escluse. Si osa proporre di lasciare all'arbitrio del Pontefice la scelta dei vescovi e de' ministri e dignitari, conferendogli un potere ed un diritto esorbitante, che non hanno mai esistito. Quando verrà il momento di discutere il relativo articolo, vi domanderò licenza di trattenermi sopra i precedenti storici riguardanti l'uso e le leggi della Chiesa cattolica circa la elezione de' vescovi.

Or nel progetto della Commissione non si vuole che le popolazioni cattoliche ed il clero esercitino più veruna ingerenza in queste elezioni.

E quanto all'amministrazione dei beni ecclesiastici, una proposta fondata sopra un lodevole concetto erasi fatta nel 1864 dall'onorevole barone Ricasoli, per affidarla a congregazioni laiche che si sarebbero costituite accanto ad ogni parrocchia. Ora la Commissione nell'attuale progetto lascia nell'oblio quell'antica proposta di legge.

Essa dunque pretende ridurre ad un nome mendace e vuoto di senso la libertà della Chiesa, scompagnandola da quei correttivi e temperamenti, che potrebbero renderla accettabile, ed immune dai gravi pericoli ai quali altrimenti si va incontro.

Che più? Si fa peggio ancora, lasciando con questa legge per ora sussistere in Roma e nella sua provincia le fraterie monastiche e tutta la manomorta ecclesiastica.

Ben si dice, che si presenterà in proposito, e per tutto ciò che si riferisce alla proprietà ecclesiastica ed alla sua amministrazione, un'altra proposta di legge; ma rammentiamo quali e quante difficoltà si dovettero superare, e quanto tempo trascorse, prima che le leggi di soppressione delle corporazioni religiose, e di conversione della proprietà immobiliare ecclesiastica, uscissero vittoriose dalla discussione e dalla votazione nelle nostre politiche Assemblee. Se non fossero sopraggiunte le circostanze gravi ed urgenti del 1866, quelle leggi sarebbero forse oggi ancora un desiderio. Non potrei senza un invincibile sentimento di diffidenza lasciare indietro, ed in istato di sospensione, questa parte, che, a mio avviso, sarebbe vitale ed inseparabile dal nuovo sistema che si propone d'inaugurare per la Chiesa. Il perchè nel mio controprogetto ho stimato di aggiungere un articolo, col quale si estendono immediatamente alla città di Roma e sua provincia la soppressione degli ordini religiosi come corpi morali ecclesiastici, e la conversione della manomorta ecclesiastica. E nondimeno, ammettendo i più generosi temperamenti che potessero desiderarsi per le condizioni speciali del luogo, non ho difficoltà di aderire che lo Stato non debba trarne alcun vantaggio pecuniario, sia sotto la forma della tassa del 30 per cento, sia anche, se si vuole, nell'assegnare in pagamento la rendita pubblica al valor suo nominale, sia con altro mezzo o forma qualunque.

Riassumendo, signori, io dirò dunque che, se questa parte della legge dovrà contemporaneamente sottoporsi al vostro voto, è necessario che se ne intraprenda un novello studio, che sia completata, e che in essa venga reso omaggio ai veri principii di libertà, e non ad una larva ingannatrice che questo santo nome usurpi.

Ed ecco quali, a mio avviso, dovranno esserne i concetti dominanti.

Primamente, siano pure abolite e proscritte tutte le istituzioni preventive. Tale è il carattere delle libertà moderne, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo le istituzioni preventive, che sospettose inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà; si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso noi vi abbandoniamo volentieri l'istituzione secolare del regio *Exequatur*, l'istituzione del *Placet*, e tutti quegli assensi governativi che erano adoperati come cautele preventive.

Se non che questa importante riforma, e le altre tendenti a scopo di libertà, quando vogliate compierle, giustizia impone che abbiano luogo non già unicamente come un privilegio esclusivo del culto cattolico, ma è necessario che si estendano pure imparzialmente a tutti i culti che si professino nello Stato, comunque essi siano i culti di ristrette minoranze, ed anzi ap-

punto perchè rappresentano il sacro diritto delle minoranze e le libertà degli individui.

Quando questa proposta da me venne fatta nel seno del Comitato di questa Camera, che in quell'occasione era numerosissimo, rammento con gioia che esso si levò quasi unanime ad applaudire ed accettare siffatta proposta, senza che alcuno vi si opponesse. Non fu dunque lieve meraviglia la mia nell'aver veduto soppresso nel progetto della maggioranza della Commissione un articolo testualmente inserito nel processo verbale dell'adunanza del Comitato, e che, se pure fosse stato superfluo, avrebbe moralizzata la legge, ed attenuato quel carattere di odioso privilegio e di parzialità che con ragione le venne rimproverato; mi riservo per altro di dimostrare a suo tempo in qual grave errore l'onorevole relatore sia caduto, quando nella sua relazione scriveva che oggi non esistono cautele preventive, ingerenza e sorveglianza dello Stato nell'esercizio degli altri culti, come il valdese, il protestante e l'israelitico.

Un altro concetto predominante deve essere che, se si aboliscono le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità, alla osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, come a qualunque privato individuo od associazione, ma sotto quella responsabilità, dalla quale nessun cittadino e nessuna privata associazione possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare e di osservare le leggi dello Stato.

Questa dichiarazione fu anche essa materia di un altro articolo importantissimo, parimente da me proposto e stato accettato alla quasi unanimità dal Comitato della Camera, e che poscia, con nuova mia meraviglia, ho veduto scomparire dal progetto della maggioranza della Commissione. La quale male a proposito, e con assai più limitato effetto, si è avvisata forse di trasformarlo in un timido inciso, che, quasi avesse paura o rossore di sè stesso, vedesi appiccicato soltanto all'articolo dell'abolizione dell'*Exequatur*, là dove non è la sua sede logica, nè può esercitare l'ampia influenza ed efficacia che necessariamente deve appartenere gli sull'intero complesso della legge.

Io spero perciò, o signori, che quelle deliberazioni, che voi medesimi adottaste quasi unanimi nel Comitato, saranno ancora nell'animo vostro, perseverante a desiderarle ed a farle nella legge introdurre nel momento in cui sotto forma di emendamenti aggiuntivi avrà l'onore di riproporle.

Nè ometterò, quanto all'ultima, o signori, di osservare che in quell'inciso proposto dalla Commissione,

si renderebbero i tribunali senza norma veruna giudici dell'effetto e del valore degli atti ecclesiastici, il che produrrebbe che se non più il potere esecutivo, come finora, l'autorità giudiziaria si troverebbe investita di una specie di potere discrezionale per giudicare come meglio ne avesse talento del valore e delle conseguenze degli atti dell'autorità ecclesiastica. Invece, io non voglio arbitrii amministrativi, e nè anche arbitrii giudiziari.

Io vi propongo di dire ai tribunali: Voi non desumerete il criterio delle vostre decisioni, in quest'ardua e delicata materia, dal vostro oscillante e mutabile discrezionale apprezzamento. In tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici voi ricercherete, se vi ha nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se risponderete di sì, nessuna associazione privata può al certo coi suoi atti e per opera di private volontà pregiudicare l'ordine pubblico, compromettere la pace e la sicurezza pubblica. Ricercherete inoltre se vi ha lesione delle leggi civili e penali dello Stato.

Se l'atto ecclesiastico è di tal natura da produrre effetti ripugnanti alla legislazione dello Stato, o leda i diritti di un cittadino qualunque, non sarà nell'arbitrio del tribunale di mantenerlo e rispettarlo, non potendo gli individui, o le associazioni religiose far prevalere la loro volontà alle leggi del paese, senza divenire uno Stato nello Stato, e perciò deve di necessità impedirsi un tale effetto. Se le leggi sono state osservate, nè dall'atto ecclesiastico i diritti dei singoli ricevono lesione veruna, non debbe avere arbitrio il tribunale di negare o limitare la validità ed efficacia di quell'atto, poichè esso rappresenterebbe l'esercizio della libertà religiosa entro quell'orbita in cui, non offendendosi le leggi, deve essere lasciata completamente svincolata e sottratta ad ogni influenza ed impero dei pubblici poteri.

Rimane finalmente, o signori, il concetto che dominar dovrà la materia beneficiaria, la scelta dei ministri e la nomina dei vescovi.

Farò una franca dichiarazione: sono assolutamente nemico delle posizioni equivoche, e perciò delle leggi illusorie o insidiose. A me pare che un legislatore provveda assai male alla dignità sua, ed a quella della nazione di cui regola le sorti, quando faccia sembante di concedere, ed il concesso indirettamente ritolga. Che cosa significa dunque questa dichiarazione, che il Papa è libero nella scelta dei vescovi, cessando in essa ogni ingerenza dello Stato, mentre poscia, nell'abolire le cautele dell'*exequatur* e del *placet*, fate eccezione, e riservate il diritto di accordarlo o negarlo per la esecuzione delle provviste beneficiarie quanto ai beni od alle temporalità? Con ciò, se io ben comprendo, il Papa diviene padrone di nominare un vescovo che muoia di fame, perchè lo Stato rimane sempre padrone

di negare la temporalità del beneficio a quel nominato che egli non gradisca.

Signori, non si può concepire un sistema ibrido, e più indegno di figurare nella legislazione di un popolo civile, che questo. (*Bene! a sinistra*)

Scegliete francamente la vostra posizione: Se credete che lo Stato abbia un diritto, ed una vigilanza da esercitare nella nomina dei pastori, scrivetelo nella legge, e la storia stessa della Chiesa attesterà essere questo un diritto che fu sempre in varie forme esercitato, riconosciuto nella famosa *Prammatica Sanzione* di San Luigi, e trasferito nei Capitoli della diocesi; diritto del clero e del laicato, ossia del corpo dei fedeli, stato poscia direttamente esercitato dal Re e dai capi degli Stati, come coloro che in sé riassumevano la rappresentanza di tutto il popolo, ed esercitavano realmente in altri tempi l'universalità del potere, e costituivano perciò l'autorità nazionale.

Se noi dunque vogliamo che il Governo e la Corona più non esercitino questo diritto; o se vogliamo anche far cessare questa parte d'ingerenza dello Stato che, a mio avviso, è meno ripugnante ai principii; facciamolo pure, ma restituendo, codesta attribuzione di nomina, e la relativa influenza ed ingerenza a coloro che già la esercitavano.

Nè ci si dica che in tal guisa noi verremmo a mutare la costituzione della Chiesa: questo è un sofisma che può confutarsi all'istante; dappoichè, o signori, quanto alla forma, ne' rapporti col Pontefice, il Re potrà continuare ad esercitare, come per lo addietro, i suoi diritti di nomina e presentazione di vescovi e beneficiati, del quale si trova investito e legittimamente in possesso; ma nulla impedisce che in questa legge da noi si scriva, per rendere libera la Chiesa, che il Re, appunto per evitare l'ingerenza dell'arbitrio o del favore nella scelta dei vescovi e ministri, dovrà presentare alla canonica istituzione, per reggere le diocesi e per occupare gli uffizi ecclesiastici, quei ministri del culto, i quali vengano designati con opportuni modi e regole dalla fiducia e dalla scelta del popolo, cioè dei capi di famiglia, e del clero, per le loro virtù, e perchè siano venerati come esempio di pietà, di carità, di astensione dalle lotte e dalle passioni politiche.

D'altronde, o signori, di un sistema di tale natura non dovrebbe la Curia romana in nessun modo adombrarsi; perciocchè nella sostanza poco differisce dal sistema che è seguito nel Belgio ed in altri paesi cattolici, nei quali non è già che il Papa scelga assolutamente a suo arbitrio i vescovi, ma grande è l'influenza lasciata ai Capitoli delle Chiese episcopali per la proposta dei vescovi.

Che se voi crediate invece essere pericoloso abbandonare l'antico diritto della Corona, così come oggi è costituito ed esercitato, ed essere necessario che il Governo, come rappresentante dell'antica ingerenza

del laicato cattolico dei credenti nella nomina dei vescovi e dei beneficiati, debba continuare ad esercitarlo; chi mai vi chiede e chi vi obbliga, o signori, di approvare colla vostra legge una così pericolosa novità, che moltissimi preoccupa, e che a tanti dispiace, peggio ancora accompagnandola (lo ripeto una volta ancora) di una specie d'ignobile ipocrisia?

Signori, le cose fin qui dette possono bastare a chiarire quali sono i concetti che, a mio avviso, dovrebbero pure dominare nella seconda parte della legge. Se la Camera desidera che anch'essa sia discussa, il che (l'ho già osservato) non mancherebbe di qualche utilità, non si può declinare dalla condizione che si proceda ad un riesame maturo e profondo dell'argomento.

Se, in seguito alle modificazioni che s'introdurranno nelle due parti della legge, essa sarà purgata dai maggiori vizi ond'ora agli occhi miei apparisce infetta, prometto di dare il mio voto alla medesima; e pregherò anche quegli amici, i quali non volessero votarla, ad approvare intanto tutti i miglioramenti che sui singoli articoli verranno proposti; dappoichè, non sapendosi quale sarà l'esito del voto definitivo della maggioranza dell'Assemblea, in tutti i casi anche gli avversari di buona fede della legge hanno il più grande interesse di cercare almeno di migliorarla, acciò riesca meno nociva che sia possibile alle nostre istituzioni e libertà, ed agli interessi della patria.

Ma, nel caso contrario, se le principali modificazioni, che da me si propongono al progetto della maggioranza della Commissione, non troveranno giustizia nel voto della maggioranza di questa Assemblea, mio dovere sarà di respingere con un voto coscienzioso e patriottico la proposta legge, dappoichè mi sarei affaticato inutilmente per migliorarla.

Quando scorgessi in essa mantenute disposizioni, che permettessero o di farne base di pubblici trattati, od anche di far considerare come materia di relazioni internazionali una parte del diritto pubblico interno del nostro paese; se per avventura con la seconda parte della legge venisse a crearsi e costituirsi un nuovo e singolare despotismo papale con rovina della Chiesa e con l'oppressione del clero inferiore; se vedessi esagerate in modo le concessioni da farmi temere conflitti, lotte, disordini, un dualismo nello Stato, possibili cospirazioni esterne o interne a detrimento della nazionale sovranità; se finalmente l'approvazione di questa legge facesse sorgere ai miei occhi il pericolo della formazione di un novello partito che potrebbe riuscire altamente infesto e pericoloso all'avvenire della nostra patria; in tal caso, io lo dichiaro, non potrei coscienziosamente accordare alla legge il mio suffragio.

Ho parlato, signori, della formazione di un novello

partito, e tra le cose importanti che furono dette nel suo discorso dall'onorevole Civinini, questa sopra tutte richiamò la mia attenzione, perchè corrispondeva perfettamente ad un mio riposto convincimento, ad un serio timore del mio animo.

Finora, signori, quale è stato il programma del partito conservatore in Italia? Voi lo sapete, egli aveva scritto sulla sua bandiera queste parole, che potevano appagare il cuore d'ogni onesto liberale amatore della sua patria: *Espulsione dello straniero; cessazione del potere temporale de' Papi; riunione di Roma all'Italia.*

Signori, questo programma era così splendido e generoso, che bastava esso solo a coprire molte miserie, a scusar molti errori, a far vivere il partito che lo professava.

Oggi, appagati quei supremi desiderii, è impossibile innalzare la stessa bandiera; è dunque necessario sostituirla un'altra, e scriver su questa un programma novello. Voi l'avete udito dalla bocca dell'onorevole Minghetti, che non mancò di farsi il precursore del nuovo apostolato. Ed a lui, con maggior enfasi ancora, non mancò di far eco l'onorevole Berti. Ora si tratta di scrivere sopra la bandiera del partito conservatore italiano questo motto: *Conciliazione col Papato.*

Pacifica e seducente formola al certo. Ma, signori, badate che v'è un doppio mezzo di conciliazione, una doppia via per condurre alla concordia ed alla pace.

La conciliazione può farsi, o avvicinando il Papato all'Italia ed alla civiltà (ed ormai questo è già stato chiarito impossibile), o pur troppo avvicinando l'Italia al Papa. Se non sarà possibile fare il Papa italiano e civile; non rimarrà che impiegare influenze e sforzi per far l'Italia clericale e papista. Saranno adunque viziate le istituzioni, corrotte le leggi, menomata la libertà, posti in onore il privilegio e l'intolleranza cattolica, per piacere al Papa, per raggiungere il grande fine di codesta conciliazione. Ed allora, signori, non sarei sorpreso di veder sorgere tra noi un funesto partito. Esso si appoggerebbe all'estero sopra le influenze, le pressioni, il perenne spauracchio del così detto mondo cattolico, sui pretesi diritti di tutti i Governi d'Europa, che non si mancherebbe ad ogni istante di venire evocando nelle nostre discussioni, quasi una minaccia di veder nuovamente le armi straniere in Italia, se mai alcuno presumesse dilungarsi dalla timida e cautelosa via in cui a quel partito piacesse camminare. E per essere sostenuto nelle elezioni e nell'amministrazione della cosa pubblica, si appoggerebbe all'interno sopra l'alto clero dominatore e privilegiato, sull'oppressione del basso clero, sui fervidi credenti, e sopra quanti siano ancora gli amici e fautori del Papa, e delle idee del passato di cui è il più eccelso rappresentante. Così nella nostra povera Italia potrebbesi riuscire a mettere in moda il papismo, a ridurlo una setta, una scuola, forse una profittevole

speculazione politica, col più grande detrimento della stessa purezza e sincerità del sentimento religioso.

E perchè no, o signori? Abbiamo potuto per tanto tempo udirci susurrare all'orecchio, che non si poteva nel regno d'Italia divenire ministro, non si poteva entrare nei Consigli della Corona, senza il beneplacito od almeno la tolleranza di uno straniero amico potentato, per non ferirne la suscettibilità: ora si comincerebbe a dire che non è prudenza ammettere nei Consigli della Corona chi si trovi in lotta, e non già d'accordo col Papa, ogni persona che non sia gradita al Papa.

Voci varie. È vero! e vivissimi segni di approvazione a sinistra.

MANCINI. Ed allora, o signori, sapete ciò che potrebbe avvenire? Che l'ipocrisia sarebbe posta al servizio dell'ambizione politica; e potremmo vedere un qualche giorno, non dico il Berti, coscienzioso cattolico, ma fin anche l'illustre Minghetti, che non ha bisogno di ricorrere a questi non lodevoli mezzi, ricordarsi degli antichi amori di sua gioventù, e sentirsi costretto ad andare in Vaticano a servire la messa al Papa (*Risa di approvazione a sinistra*), come facevano anche solenni ambasciatori e diplomatici di altri tempi, per ottenere favore e simpatia presso il Papa, e non compromettere l'ammessibilità alle alte cariche e funzioni dello Stato. (*ilarità ed applausi a sinistra*)

Allora sarebbe pur necessario che si tarpassero a poco a poco le ali alla libertà della stampa; dovrebbe impedirsi la libera discussione, specialmente in materia religiosa; e i magistrati alquanto indipendenti in queste materie potrebbero aspettare per lungo tempo le loro promozioni.

Ora, o signori, io mi confesso spaventato di questo avvenire, sol che apparisse lontanamente possibile per la mia patria, perchè una politica, la quale fosse fondata sulle simpatie e gl'intrighi clericali all'interno, e sulla pressione diplomatica di un perenne intervento cattolico e di simili minacce alla nazionale sovranità dall'estero, non potrebbe essere che una politica ignobile, impotente, indegna di un popolo geloso della sua libertà e indipendenza, di un popolo che abbia l'ambizione di farsi instancabile fautore ed artefice del progresso e del miglioramento sociale.

Noi, o signori, sentinelle avanzate di questo progresso, vigili custodi delle pubbliche libertà, dobbiamo dunque avere gli occhi aperti sopra così grandi pericoli per iscongiurarli! (*Voci: Bene! Bravo!*) E perciò, o signori, non vi rincresca di consacrare la più scrupolosa attenzione, la cura più diligente nel correggere questa legge, per impedire che essa generi così funesti e perniciosi effetti.

L'Italia ha avuto il grande onore, al cospetto del mondo, di essere strumento della più grande e benefica delle rivoluzioni che si potesse desiderare, della distruzione del potere temporale del Papato.

Oggi soltanto possiamo senza vergogna e raccapriccio volgere indietro il nostro sguardo a traverso l'ordine de' tempi, e rifare col pensiero la lunga e dolorosa storia del popolo italiano. Questa storia attesta, che la vita intera dell'Italia si ridusse per 8 o 10 secoli ad essere niente altro che il suo incontro col Papato, con questo suo incomodo ospite e nemico, una continua e tremenda lotta in cui un istante il Papato finì per vincere e distendere a terra l'Italia, muto ed immobile cadavere; ma più tardi questo cadavere ha potuto rialzarsi deponendo il suo funereo lenzuolo, ricominciare la lotta, trionfare, e condannare a perire l'antico oppressore, cui mancavano le condizioni a vivere ed a ringiovanirsi, dopo che aveva giurato una guerra implacabile alla civiltà ed al progresso.

Noi speriamo che l'Italia, se ha potuto compiere questo prodigio di virtù e di grandezza, possa ancora continuare a rendersi benemerita delle nazioni sorelle del mondo moderno, rimanendo ognora nell'avvenire pegno di pace e di ordine per l'Europa, promotrice assidua ed infaticabile di libertà e di civile progresso. *(Vivissimi applausi a sinistra, al centro e dalle tribune)*

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora all'onorevole Terrigiani.

Voci. La chiusura! la chiusura!

TORRIGIANI. *(Della Commissione)* Io spero che l'ora avanzata persuaderà la Camera dell'impossibilità in cui mi trovo di prendere ora la parola.

Voci a sinistra. Parli! parli!

TORRIGIANI. Faccio osservare che sarebbe il primo momento questo in cui la Commissione esprimerebbe il suo avviso dopo molti oratori che si sono succeduti.

In quanto a me dichiaro che a quest'ora non accetto di parlare.

Voci a destra. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la chiusura, rammenterò alla Camera avere essa deliberato che, innanzi di passare alla discussione degli articoli, debba avere luogo lo svolgimento dell'interpellanza annunciata dagli onorevoli Oliva e Ghinosi e accettata dal ministro.

Oltre di ciò, debbo far conoscere alla Camera che l'onorevole relatore ha espresso il desiderio che gli sia riservata la parola per rispondere agli appunti che vennero fatti al progetto della Commissione. Proporei quindi alla Camera che, quando le piacesse di adottare la chiusura della discussione generale, fosse lasciata la parola agli onorevoli Oliva e Ghinosi per isvolgere la loro interpellanza, ed al relatore per esporre le ragioni della Commissione. Si passerebbe poscia allo svolgimento delle varie proposte.

Se non vi sono osservazioni si seguirà quest'ordine di discussione.

Ora chiedo innanzitutto se la domanda di chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Ghinosi ha facoltà di parlare contro la chiusura.

GHINOSI. Osserverò all'onorevole presidente e alla Camera che fu deliberato che la nostra interpellanza sarebbe stata fatta prima che si chiudesse la discussione generale, il che voleva, a mio giudizio, dire che, in seguito all'interpellanza, potevano alcuni oratori prendere la parola e continuare la discussione generale ove lo avessero creduto conveniente.

Se invece l'onorevole presidente mette oggi in votazione la chiusura della discussione generale, e questa è pronunziata, a che pro fare la interpellanza?

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, le fo osservare che l'interpellanza non può dar luogo all'intervento di altri oratori se non quando ella proponesse una risoluzione, nel qual caso la Camera fisserebbe un altro giorno per discuterla. Ora, si svolga l'interpellanza prima o dopo la chiusura della discussione generale, ciò non può turbare l'ordine dell'iscrizione degli oratori sul progetto.

Pareva quindi a me più razionale di fare una riserva per quest'interpellanza, e per il discorso riassuntivo del relatore.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Scusi, onorevole presidente. Mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Ghinosi tenda appunto acchè non si applichi in quest'occasione quanto è prescritto rigorosamente in proposito dal regolamento.

Egli dice che la Camera ha deliberato che l'interpellanza si facesse prima che la discussione generale si chiudesse, onde coloro che si sono fatti iscrivere per parlare in questa discussione, veggano se debbono prendere la parola oppur no.

Io credo che questo sia il motivo per cui l'onorevole Ghinosi ha fatto la sua istanza alla Presidenza.

Io non voglio ora entrare a parlare del merito della questione posta innanzi dal nostro onorevolissimo presidente; ma spero che la Camera non vorrà impedire di parlare agli oratori che sono iscritti.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, le fo osservare che la ragione per la quale la Camera ha stabilito che l'interpellanza si svolgesse prima della chiusura, è appunto perchè non fosse poi precluso l'adito ad altri oratori per parlare.

A me pare che questo sia il migliore sistema da seguire. Del resto, io sono agli ordini della Camera.

OLIVA. Io vorrei fare un'osservazione, sottoponendola anche al giudizio dell'onorevole Ghinosi; ed è questa, che quand'anche ci fosse concesso di esercitare il nostro diritto come interpellanti nella discussione generale, ciò non impedirebbe che, in seguito alla interpellanza e alle risposte del ministro, si potesse poi, ove fosse il caso, intavolare una discussione; inquantochè l'interpellanza può dare luogo alla presentazione di una mozione, sulla quale mozione poi, quando la Ca-

mera fissasse il giorno per la discussione della stessa, si potrebbe aprire una vastissima discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva è pienamente d'accordo col regolamento e con quanto ho esposto testè alla Camera.

Il signor ministro per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. Io ho chiesto la parola per dichiarare alla Camera che avrei desiderato di rispondere immediatamente a quella parte del discorso dell'onorevole deputato Mancini che concerne la politica estera del Ministero negli affari di Roma. Se non l'ho fatto, è solamente perchè l'interpellanza degli onorevoli Oliva e Ghinosi verteva precisamente sugli stessi argomenti, coi quali l'onorevole Mancini ha accusato la politica del Ministero.

Ho voluto fare alla Camera questa dichiarazione perchè, se gli onorevoli Oliva e Ghinosi volessero rimandare ad un'altra epoca la loro interpellanza, desidererei di rispondere subito.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva non ha proposto che l'interpellanza sia rinviata, ma ha detto che, quando essa desse luogo alla proposta di una risoluzione, la Camera può sempre deliberare quando la discussione di questa risoluzione avrà luogo. Questo è il concetto dell'onorevole Oliva, se io ho bene interpretate le sue parole.

Dunque, se gli onorevoli Ghinosi e Lazzaro si oppongono a che si chiuda la discussione generale prima dello sviluppo dell'interpellanza in questione, io proporrei che si rinviasse a lunedì l'interpellanza, lasciando poi alla Camera di decidere sulla chiusura della discussione generale.

GHINOSI. Non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Oliva.

PRESIDENTE. Dunque dichiaro nuovamente che quando piacesse alla Camera di chiudere la discussione generale, rimane inteso che tuttavia avrà luogo lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Oliva e Ghinosi, e che verrà data la parola al relatore della Commissione. Si passerebbe quindi allo svolgimento degli ordini del giorno che hanno una forma generica, per procedere poi alla discussione degli articoli.

PLUTINO AGOSTINO. Propongo che la votazione della chiusura della discussione generale abbia luogo dopo lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Ghinosi e Oliva.

PRESIDENTE. Ella fa una proposta speciale?

PLUTINO AGOSTINO. Sì, perchè, a mio avviso, la discussione può riaprirsi e dare campo ad altri oratori di prendere la parola.

Come ognuno vede, è questione importantissima, la quale non va strozzata così, e credo che questo sia stato pure l'intendimento del presidente del Consiglio, quando consentì che l'interpellanza Oliva e Ghi-

nosi prendesse posto nella discussione generale della legge.

Per queste ragioni io propongo che la votazione sulla chiusura abbia luogo dopo l'interpellanza Oliva-Ghinosi.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino propone che, sospesa ogni decisione intorno alla chiusura, la Camera deliberi di mettere all'ordine del giorno di lunedì lo svolgimento di questa interpellanza.

TORRIGIANI. (Della Commissione) Ma perdoni: in questo modo, domando io, sarebbe impedito di parlare, non solo a chi è iscritto, ma anche a chi per ordine di turno ha diritto di parlare per il primo, e già aveva avuto la parola dal signor presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Torrighiani: ho già dichiarato che l'interpellanza può essere svolta prima, ed indipendentemente dalla questione del chiudere o no la discussione generale. Laonde tutti gl'iscritti potranno parlare quando la Camera non decida dopo di chiudere la discussione.

Domando se la proposta dell'onorevole Plutino è appoggiata.

(È appoggiata, e dopo prova e controprova è ammessa.)

Per lunedì adunque rimane inteso che avrà luogo lo svolgimento dell'interpellanza degli onorevoli Oliva e Ghinosi.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

LANZA, presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge già da essa votata, poi modificato dal Senato del regno, per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma. (V. Stampato n° 30-B)

Come già saprà la Camera, le modificazioni arretrate dal Senato a questo disegno di legge vertono sull'articolo 4, col quale si danno al Governo facoltà straordinarie per l'espropriazione forzata di edifizii appartenenti a corpi morali.

Pregherei la Camera di volere inviare questa proposta di legge alla stessa Giunta che già ebbe a riferire sul medesimo, onde essa possa più presto deliberare in proposito.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge che, se non vi è opposizione, sarà inviato alla stessa Giunta che già riferì sul medesimo.

(È rinviato alla stessa Giunta.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4 pomeridiane.